

**AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO TRIENNIO 2014/15 – 2016/17**

*Servizio redazionale*

*Con Circolare prot. n. 999 del 9 aprile 2014 il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014 con il quale si dispone l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE), da valere per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e destinato al solo personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento.*

***Le relative domande devono essere prodotte a decorrere dal 14 aprile 2014; il termine ultimo di scadenza, entro e non oltre il quale le istanze vanno prodotte, è fissato improrogabilmente al 10 maggio 2014 (ore 14). Si precisa che da giovedì 10 aprile sarà possibile perfezionare eventuali procedure di registrazione incomplete.***

*I candidati inclusi nelle GaE possono, pertanto, produrre istanza di permanenza con o senza aggiornamento, oppure di trasferimento per altra provincia con o senza aggiornamento o di scioglimento della riserva o di conferma di inserimento con riserva con o senza aggiornamento.*

*In ogni caso, se il candidato non dovesse produrre alcuna istanza, ancorché non avesse ulteriori titoli da farsi valutare, verrebbe definitivamente depennato dalle GaE. È quindi indispensabile produrre almeno l'istanza di permanenza o di conferma, se non si vuole incorrere nel depennamento. In caso di domanda di trasferimento in altra provincia, l'interessato viene inserito al posto che gli compete in relazione al punteggio ed alle preferenze spettantigli, ivi compresi gli aggiornamenti, laddove richiesti.*

**PREFERENZE E RISERVE**

*È bene ricordare che le situazioni soggette a scadenza, quali sono le preferenze a parità di punteggio (di cui alle lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza), devono essere richieste nuovamente, barrando le apposite caselle della sezione H del modulo domanda; in mancanza non viene riconosciuto il diritto alle preferenze e, quindi, non sono confermate nelle nuove graduatorie.*

*Nelle graduatorie ad esaurimento, a parità di punteggio, precede colui che vanta maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; tale priorità viene applicata ancor prima delle suddette preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994; a parità di punteggio e di anzianità di iscrizione in graduatoria, precede colui che gode delle citate preferenze, nel medesimo ordine previsto dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994.*

*Anche per beneficiare del diritto di priorità nella scelta della sede, previsto dagli artt. 21 e 33 della legge 104/92, premesso il diritto alla nomina, gli interessati devono confermare (o chiedere, se il diritto viene acquisito entro i termini di scadenza della domanda) tale diritto barrando la sezione H del modulo domanda, sottosezione H4a o H4b, a seconda che si tratti di disabilità personale o di assistenza a parente in situazione di disabilità.*

*I beneficiari della riserva di posti, come previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68, devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento oppure di trasferimento (l'iscrizione è possibile solo in stato di disoccupazione), a meno che gli interessati non abbiano reso tale dichiarazione in occasione di precedenti istanze (di nuova iscrizione o di aggiornamento) ed in quest'ultimo caso devono solo riconfermare il diritto. Infatti la legge 68/1999 prevede che il requisito della disoccupazione sia posseduto almeno al momento della domanda di partecipazione, successivamente tale stato può anche variare.*

*In conclusione, lo stato di disoccupazione, da documentare mediante l'iscrizione nelle liste della disoccupazione, deve essere posseduto al momento in cui si chiede, per la prima volta, di usufruire della riserva di posti in relazione ad una procedura concorsuale, qual è, appunto, la graduatoria ad esaurimento.*

*In ogni caso deve essere sempre inserita, nel modulo domanda, compilando la sezione H del modulo domanda, la circostanza del diritto alla riserva di posti.*

*Si elencano, di seguito, le riserve in base alle quali si destinano posti nelle procedure concorsuali, al netto del 50% del numero dei posti da destinare ai collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere la nomina per solo merito:*

- A Superstiti di vittime del dovere/invalidi i familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche;*
- B Invalido di guerra;*
- C Invalido civile di guerra o profugo;*
- D Invalido per servizio;*
- E Invalido del lavoro o equiparati;*
- M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro*
- N Invalido civile;*
- P Sordomuto.*

*Si elencano di seguito le preferenze che danno diritto, a parità di iscrizione anagrafica nelle graduatorie ed a parità di punteggio, ad essere anteposti nelle graduatorie:*

- A gli insigniti di medaglia al valor militare;*
- B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;*
- C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;*
- D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;*
- E gli orfani di guerra;*
- F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;*
- G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;*
- H i feriti in combattimento;*
- I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;*
- J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;*
- K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;*
- L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;*
- M i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;*
- N i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;*
- O i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;*
- P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;*
- Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione (oppure servizio di insegnamento considerato come intero anno scolastico);*
- R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;*
- S gli invalidi ed i mutilati civili;*
- T militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.*

*In caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:*

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;*
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;*
- c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

#### CALCOLO DEL NUMERO DEI POSTI A RISERVA

*Un momento di riflessione per comprendere le modalità di calcolo dei posti da porre a riserva.*

*Le categorie che usufruiscono della riserva di posti, ai sensi della legge 68/1999 sono essenzialmente due:*

- invalidi;*
- orfani di guerra e categorie equiparate.*

*Agli invalidi sono riservati una quantità di posti pari al 7% dei posti di organico, mentre agli orfani di guerra e categorie equiparate sono riservati posti pari al 1% dei posti di organico.*

*Qualunque sia il numero dei posti a riserva, si rammenti che questi non potranno mai essere in numero superiore alla metà dei posti messi a concorso e l'unità singola è sempre destinata alla graduatoria di merito.*

*Ad esempio: se per una procedura concorsuale sono messi a disposizione per le nomine 69 posti, 35 di questi vanno destinati ai primi 35 in graduatoria ed i restanti 34 possono essere destinati ai riservatari. Ciò detto, al fine di calcolare i posti destinati agli invalidi, si procede nel modo seguente:*

- conoscere il numero dei posti di organico in totale; (a)*
- conoscere il numero dei posti già occupati da beneficiari per nomine precedentemente disposte e, quindi, in servizio; (b)*
- conoscere il numero dei posti messi a concorso (c).*

*Se (a) è pari a 1000 (e quindi il 7% di 1000 è pari a 70) e se (b) è pari a 40, evidentemente è possibile riservare per questa categoria fino a 30 posti (70 meno 40 è uguale a 30).*

*Si passa, quindi, a calcolare i posti riservati agli orfani di guerra; questi risultano essere 6 nominati in altre procedure concorsuali ed in servizio; quindi se (a) è pari a 1000 (e quindi l'1% di 1000 è pari a 10) e (b) è pari a 6, evidentemente è possibile riservare per questa categoria fino a 4 posti (10 meno 6 è uguale a 4).*

*Quindi per le sole categorie previste dalla legge 68/1999 bisognerebbe riservare 34 posti (30 per gli invalidi e 4 per gli orfani). Se i posti messi a concorso (c) sono 69 e non vi sono beneficiari di altre categorie (ad esempio non vedenti – legge 270/82, orfani o vedovi/e a seguito di atti terroristici – legge 407/1998) si può procedere alla nomina di 34 riservatari, considerato che alla graduatoria di merito sono destinati 35 posti; se, invece, vi sono altre categorie o i posti sono meno del doppio del numero dei riservatari, il numero dei posti riservati viene ridotto percentualmente rispetto alla metà dei posti messi a concorso.*

#### ISTANZA DI PERMANENZA O DI CONFERMA O DI TRASFERIMENTO CON O SENZA AGGIORNAMENTO

*Nel ribadire che la mancata presentazione dell'istanza di permanenza (o di conferma, nel caso di iscrizione con riserva) comporta il definitivo depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, il candidato può chiedere, con la stessa domanda, l'aggiornamento del punteggio; considerato che l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con istanza presentata entro il termine di scadenza fissato al primo giugno 2011 (D.M. 44 del 12.5.2011), evi-*

*dentemente l'aggiornamento deve essere chiesto per i titoli conseguiti dopo la predetta data di scadenza, oppure per titoli già posseduti all'epoca e non richiesti.*

*Il servizio prestato dopo il 1° giugno 2011 ed entro l'anno scolastico 2010/2011 va richiesto nella sola ipotesi che il candidato non abbia già avuto, per il predetto anno scolastico, il punteggio massimo consentito.*

*Coloro che sono inseriti nella IV fascia possono chiedere la valutazione dei titoli conseguiti dopo il giorno 10.7.2012, atteso che il termine ultimo per la presentazione della domanda di inserimento fu fissato al 10.7.2012 (D.M. 53 del 14.6.2012). Il servizio prestato dopo il 10.7.2012 ed entro l'anno scolastico 2011/2012 va richiesto nella sola ipotesi che il candidato non abbia già avuto, per il predetto anno scolastico, il punteggio massimo consentito.*

*Il candidato può chiedere il trasferimento in altra provincia; in questo caso il trasferimento opera per tutte le graduatorie nelle quali si trovi inserito, con conseguente depenamento da tutte le graduatorie nella provincia attuale; in uno alla domanda di trasferimento può essere chiesto anche l'aggiornamento, nei limiti ed alle condizioni sopra descritti.*

*Nel caso di trasferimento l'istanza va indirizzata all'Ufficio della provincia nelle cui graduatorie si chiede il trasferimento.*

*Coloro che sono inclusi nella I fascia e sono inseriti in due province (la legge 417/1989 – meglio nota come Legge del Doppio Canale - lo consentiva), fermo restando il diritto a chiedere di permanere in entrambe le province, possono chiedere, in uno all'aggiornamento, il trasferimento da una o anche da entrambe le province, con le medesime modalità sopra descritte, e quindi, anche nel caso di richiesta di sola permanenza, dovranno inviare istanza sempre ad entrambe le province.*

#### CANDIDATI INSERITI CON RISERVA

*Coloro che sono iscritti con riserva nelle graduatorie, sia perché in attesa del titolo di abilitazione sia perché in attesa di decisione su ricorso giurisdizionale o straordinario pendente, devono comunque fare istanza di conferma di iscrizione con riserva e devono dichiarare i titoli valutabili. Nel caso, invece, che conseguano il titolo di abilitazione entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, chiederanno lo scioglimento della riserva.*

*Sia che siano nelle condizioni di sciogliere la riserva sia che non lo siano, gli interessati potranno comunque fare istanza di trasferimento per altra provincia, con o senza aggiornamento.*

*Nel caso che non si presenti l'istanza di conferma o di trasferimento, il nominativo viene depennato dalle graduatorie.*

*L'inserimento con riserva non consente di ottenere la nomina.*

#### VALUTAZIONE DEI TITOLI

*La valutazione dei titoli avviene in modo differenziato, a seconda che si tratti della I e II fascia, oppure della III e IV fascia, oppure, ancora, se trattasi della graduatoria per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media.*

*Infatti per la I e la II fascia i titoli sono valutati secondo la tabella approvata con D.M. n. 11 del 12.2.2002, come modificata dall'art. 1 – comma 3 della legge n. 143 del 4.6.2004, mentre per la III e IV fascia i titoli sono valutati secondo la tabella approvata con D.M. n. 27 del 15.3.2007, come integrata dal D.M. n. 78 del 25.9.2007; per lo strumento musicale si utilizza la tabella illustrata nell'allegato 3 al decreto; nel caso che il candi-*

*dato possiede titoli non previsti dalla tabella (allegato 3) in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di musica, farà riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale prot. n. 6350 del 6.5.2009 (allegato 3 bis).*

*Non è consentito chiedere di spostare i punteggi già attribuiti in una graduatoria per altra graduatoria (ad esempio un docente incluso nella graduatoria di lettere scuola media ed in quella di lettere nella scuola secondaria di II grado, non può chiedere di spostare nella graduatoria di scuola media punteggi già calcolati per la graduatoria della scuola secondaria di II grado e viceversa).*

*Il titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento è rappresentato dal titolo di abilitazione all'insegnamento. Non è oggetto di valutazione il titolo di studio di accesso all'abilitazione.*

*Nel caso che si consegua un ulteriore titolo di abilitazione per il posto di insegnamento o classe di concorso per l'inserimento nella graduatoria, in cui il candidato sia già inserito, può essere chiesto la rivalutazione del punteggio, nell'ipotesi, ovviamente, che l'ulteriore titolo sia più favorevole. L'ipotesi può riguardare, attualmente, il conseguimento del diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici abilitanti di II livello per l'insegnamento della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID (Corso biennale abilitante di secondo livello ad Indirizzo didattico, oppure la specializzazione all'insegnamento Secondario (SSIS – Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario).*

*La valutazione del diploma di Didattica della musica, dei diplomi accademici abilitanti di II livello per l'insegnamento della musica, della laurea in Scienze della formazione primaria, del diploma COBASLID, della Specializzazione all'Insegnamento Secondario, prevede, in aggiunta al punteggio corrispondente al voto con il quale è stato conseguito il titolo, l'attribuzione di ulteriori 30 punti; tale attribuzione, tuttavia, esclude la valutazione del servizio eventualmente prestato nel periodo di durata legale del corso finalizzato al conseguimento del medesimo titolo; tale limitazione non si applica per la laurea in Scienze della formazione primaria o per il Diploma di didattica della musica, per il personale già iscritto, al momento della pubblicazione della tabella relativa alla III fascia, nelle graduatorie ad esaurimento per effetto di altri titoli precedenti, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria o per le classi di concorso A031 (Educazione musicale nella scuola secondaria di II grado) e A032 (Educazione musicale nella scuola secondaria di I grado) .*

*Il personale docente ed educativo, inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. nn. 82 e 100 del 2009 e in base ai DD.MM. nn. 68 e 80 del 2010 ha diritto alla valutazione, per l'intero anno scolastico 2009/2010 e/o 2010/2011 e/o 2011/2012, del servizio, o dell'attività prestata nei progetti regionali. Il punteggio va attribuito in relazione al posto di insegnamento o classe di concorso per i quali sia stato prestato servizio nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello considerato. Il punteggio non spetta se il personale ha rinunciato ad una nomina annuale per orario intero. Il medesimo personale, non inserito negli elenchi prioritari, ed inserito nelle graduatorie ad esaurimento o in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalla regione, ha diritto alla valutazione del servizio, limitatamente alla durata del progetto. (vedi CC.MM. 14655, 19212 e 8491 rispettivamente del 30.9.2009, 17.12.2009 e 20.9.2010)*

*A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, è valutato come servizio di insegnamento, la partecipazione ai progetti promossi dalle regioni previa convenzione con il MIUR, limitatamente ai progetti di durata minima di 3 mesi e fino a 8 mesi.*

*Il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso dalla cui graduatoria si sia stati nominati e cioè o A032, o A031 oppure A077.*

*Il diploma di specializzazione per il sostegno non è oggetto di valutazione.*

#### VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE PER LE GRADUATORIE DI I E II FASCIA

*Al servizio di insegnamento e al servizio di educatore, ivi compreso l'insegnamento su posti di sostegno, prestato nella scuola statale o paritaria, con il possesso dello specifico titolo di studio, per il tipo di posto o classe di concorso relativo alla graduatoria richiesta, viene attribuito il punteggio massimo di 12 punti per ogni anno scolastico, oppure di 2 punti per ciascun mese (o frazione di mese di almeno 16 giorni – le frazioni si sommano) e, comunque non più di 12 punti per anno scolastico. Le scuole paritarie sono le scuole non statali formalmente autorizzate ai sensi della legge 10.3.2000, n. 62, a partire dall'1.9.2000. Identico punteggio è attribuito per il servizio prestato presso le scuole militari che rilascino gli stessi titoli della scuola statale e per gli insegnamenti curriculari della scuola statale.*

*Al servizio di insegnamento prestato nella scuola legalmente riconosciuta o pareggiata (scuola secondaria) oppure nella scuola parificata (scuola elementare), oppure nella scuola autorizzata (scuola materna), con il possesso del titolo di studio, si attribuisce il punteggio massimo di 6 punti oppure 1 punto per ciascun mese o frazione di 16 giorni e, comunque, il punteggio non può superare 6 punti per anno scolastico e purché per i servizi prestati siano stati versati i contributi previdenziali.*

#### VALUTAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI I E II FASCIA

*Il titolo di studio di accesso alla classe di concorso o posto di insegnamento non è oggetto di valutazione.*

*Al titolo di accesso alla graduatoria (abilitazione o idoneità) si attribuiscono fino a 36 punti, così distribuiti, rapportando sempre a 100 il voto con il quale è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità:*

- punti 12 se conseguita con un punteggio fino a 59;*
- punti 15 se conseguita con un punteggio da 60 a 65;*
- punti 18 se conseguita con un punteggio da 66 a 70;*
- punti 21 se conseguita con un punteggio da 71 a 75;*
- punti 24 se conseguita con un punteggio da 76 a 80;*
- punti 27 se conseguita con un punteggio da 81 a 85;*
- punti 30 se conseguita con un punteggio da 86 a 90;*
- punti 33 se conseguita con un punteggio da 91 a 95;*
- punti 36 se conseguita con un punteggio da 96 a 100.*

*Nel caso di frazioni di voto, si rapporta all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 0,50.*

*Per l'idoneità conseguita nei concorsi ordinari per esami e titoli nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria, la valutazione può avvenire anche nel rispetto del punteggio con il quale è avvenuto l'inserimento nella graduatoria di merito, comprensivo cioè del punteggio dei titoli e, quindi, già rapportato a 100 (mediamente tale calcolo non è favorevole); invece il voto dell'abilitazione, conseguita nei predetti concorsi ordinari, comprensiva delle sole prove di esami, è calcolato in 80esimi e, quindi, per l'attribuzione del punteggio bisogna prima rapportare il voto a 100 (mediamente tale scelta risulta vantaggiosa).*

*Per l'abilitazione o idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'Unione Europea e riconosciute dal Ministero dell'Istruzione sono attribuiti punti 24.*



*Oltre al titolo di accesso alle graduatorie, sono oggetto di valutazione, per un massimo di 30 punti e nel limite numerico, come previsto dalla lettera C della tabella di valutazione, i titoli seguenti.*

*Ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso alla classe di concorso o posto di insegnamento sono attribuiti punti 3 per ciascun titolo - cfr punto 1) della tabella.*

*Ad altre abilitazioni o idoneità, sia della stessa o diversa classe di concorso o posto di insegnamento, sono attribuiti punti 3 per ciascun titolo. Tali titoli sono valutati per le graduatorie della scuola secondaria solo se relativi a classi di concorso; invece, se conseguiti per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria o per i convitti sono valutabili solo nell'ambito di tali graduatorie - cfr. punto 2) della tabella.*

*Per le abilitazioni o idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'Unione Europea e riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, ulteriori a quella di accesso alla graduatoria, sono attribuiti punti 3 per ciascun titolo - cfr. punto 3) della tabella.*

*Limitatamente alla graduatoria per l'accesso al ruolo di scuola primaria si valuta la laurea in lingue utile per l'accesso alle classi di concorso di scuola secondaria di I o II grado per l'insegnamento della lingua inglese o francese o spagnola o tedesca, nonché la laurea in scienze della formazione (indirizzo per la scuola primaria); a ciascun titolo si attribuiscono punti 6 – cfr. punto 4) della tabella. In tal caso le predette lauree non sono valutate quale titolo pari o superiore al titolo di accesso.*

*Limitatamente alla graduatoria della scuola dell'infanzia si attribuiscono punti 6 per la laurea in scienze della formazione (indirizzo per la scuola dell'infanzia - cfr. punto 5) della tabella. In tal caso non è valutata quale titolo pari o superiore al titolo di accesso.*

*Limitatamente alla graduatoria per il personale educativo si attribuiscono punti 6 per la laurea in scienze della formazione (indirizzo per la scuola primaria - cfr. punto 6) della tabella. In tal caso non è valutata quale titolo pari o superiore al titolo di accesso.*

#### VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE PER LE GRADUATORIE DI III E IV FASCIA

*Il servizio di insegnamento nelle scuole statali o paritarie viene valutato, se specifico (vale a dire per lo stesso tipo di posto o per la stessa classe di concorso cui si riferisce la graduatoria) con 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni e, comunque, per un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico (le frazioni di mese nell'ambito di ciascun anno scolastico si sommano); pertanto per ciascun anno scolastico sono valutabili non più di 6 mesi di servizio. Nel caso di servizio di insegnamento non specifico, la valutazione viene dimezzata.*

*Nell'ipotesi che sia stato prestato servizio per più classi di concorso contemporaneamente, il candidato sceglie la graduatoria alla quale attribuire il relativo punteggio.*

*Nell'ipotesi in cui nel medesimo anno sia stato prestato sia servizio specifico che non specifico, in periodi diversi, la valutazione è riferita comunque a soli 6 mesi per ciascun anno - ad esempio, nel caso sia stato prestato, nel medesimo anno scolastico, servizio di insegnamento nella scuola secondaria di II grado per 4 mesi per l'insegnamento della lingua e letteratura francese e per altri 5 mesi per l'insegnamento della lingua e letteratura tedesca, saranno attribuiti complessivi 10 punti (8 punti per i 4 mesi di insegnamento della lingua e letteratura francese e 2 punti per i restanti 2 mesi per l'insegnamento della lingua e letteratura tedesca, ovviamente nell'ipotesi che il candidato chieda la valutazione per la graduatoria di lingua e letteratura francese; se invece il candidato chiederà la valutazione per la graduatoria di lingua e letteratura tedesca, saranno attribuiti complessivi 11 punti (10 punti per i 5 mesi per l'insegnamento di lingua e letteratura te-*

desca) ed 1 punto per 1 mese di servizio prestato per l'insegnamento della lingua e letteratura francese), per complessivi 6 mesi.

Per il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate (scuola secondaria) o parificate (scuola elementare) o autorizzate (scuola materna), si attribuisce 1 punto per ogni mese di servizio o frazione di 16 giorni, per complessivi 6 mesi e quindi per un massimo di 6 punti.

Il servizio di insegnamento su posti di sostegno nella scuola media viene valutato nella graduatoria a scelta del candidato, se prestato con il possesso del titolo di specializzazione; altrettanto avviene nella scuola secondaria di II grado, nel caso che il candidato abbia prestato servizio in un'area disciplinare diversa, nell'ipotesi che questa sia esaurita; nel caso di servizio prestato senza il possesso del titolo di specializzazione il punteggio viene attribuito nella graduatoria che ha dato luogo alla nomina.

Non sono oggetto di valutazione i servizi eventualmente prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, dei corsi di didattica della musica, dei corsi presso le Accademie di Belle Arti di II livello a indirizzo didattico o del corso di laurea in scienze della formazione. Tale limitazione non si applica per la laurea in Scienze della formazione primaria o per il Diploma di didattica della musica, per il personale già iscritto, al momento della pubblicazione della tabella relativa alla III fascia, nelle graduatorie ad esaurimento per effetto di altri titoli precedenti, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria o per le classi di concorso A031 (Educazione musicale nella scuola secondaria di II grado) e A032 (Educazione musicale nella scuola secondaria di I grado).

Al servizio d'insegnamento prestato nelle piccole isole nel periodo dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'anno scolastico 2006/2007, viene attribuito il punteggio raddoppiato.

Altrettanto avviene per il medesimo periodo per il servizio prestato nelle scuole dei penitenziali e nelle pluriclassi della scuola primaria situata nei comuni di montagna.

I servizi prestati nelle scuole statali o riconosciute dei paesi appartenenti all'Unione Europea, sono valutati, (anche se prestati prima che il paese sia entrato a far parte dell'Unione) e se certificati

dall'Autorità diplomatica italiana nel paese in questione, previa dichiarazione di corrispondenza alla specifica classe di concorso da parte di apposita commissione funzionante presso ciascun Ufficio scolastico regionale.

Il servizio militare di leva o servizi assimilati sono oggetto di valutazione solo se prestati in costanza di rapporto di lavoro oppure di nomina.

I servizi di insegnamento valutabili sono esclusivamente quelli relativi a posti di insegnamento o classi di concorso per i quali siano costituite le graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, il servizio di insegnamento della religione cattolica, ivi comprese le attività di insegnamento alternative a quello di religione cattolica, non sono oggetto di valutazione.

Il servizio di insegnamento viene valutato se prestato con il possesso del titolo di studio richiesto al momento della prestazione.

#### VALUTAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI III E IV FASCIA

Il titolo di studio di accesso alla classe di concorso o posto di insegnamento non è oggetto di valutazione. Altrettanto avviene per la specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Al titolo di accesso alla specifica graduatoria (abilitazione o idoneità conseguite nei concorsi ordinari a posti o cattedre, o abilitazione conseguita nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o diploma conseguito presso la Scuola di didattica della musica



*dei Conservatori di Musica per le graduatorie relative alle classi di concorso A031 o A032, diploma di II livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti nei corsi biennali ad indirizzo didattico, o laurea in scienze della formazione primaria per l'accesso alla graduatoria per la scuola primaria o per l'infanzia) si attribuiscono fino a 12 punti, così distribuiti, rapportando sempre a 100 il voto con il quale è stato conseguito il titolo abilitante:*

- punti 4 se conseguito con un punteggio fino a 59;
- punti 5 se conseguito con un punteggio da 60 a 65;
- punti 6 se conseguito con un punteggio da 66 a 70;
- punti 7 se conseguito con un punteggio da 71 a 75;
- punti 8 se conseguito con un punteggio da 76 a 80;
- punti 9 se conseguito con un punteggio da 81 a 85;
- punti 10 se conseguito con un punteggio da 86 a 90;
- punti 11 se conseguito con un punteggio da 91 a 95;
- punti 12 se conseguito con un punteggio da 96 a 100.

*Nel caso di frazioni di voto, si rapporta all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 0,50.*

*Per l'idoneità conseguita nei concorsi ordinari per esami e titoli nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria la valutazione può avvenire anche nel rispetto del punteggio con il quale è avvenuto l'inserimento nella graduatoria di merito, comprensivo cioè del punteggio dei titoli e, quindi, già rapportato a 100 e, per la scuola primaria, comprensivo del punteggio della prova facoltativa, già rapportato a 110 (mediamente tale calcolo non è favorevole); invece il voto dell'abilitazione, conseguita nei predetti concorsi ordinari, comprensiva delle sole prove di esami, è calcolato in 80esimi (per la scuola primaria in 88esimi) e, quindi, per l'attribuzione del punteggio bisogna prima rapportare il voto a 100 (mediamente tale scelta risulta vantaggiosa).*

*Per l'abilitazione o idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'Unione Europea e riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, rapportando a 100 il voto con il quale è stato conseguito il titolo, si attribuiscono i punteggi con la medesima parametrizzazione dei titoli abilitanti conseguiti in Italia e quindi fino a punti 12; nel caso che non sia individuabile il voto, si attribuiscono punti 8.*

*In aggiunta al punteggio rapportato al voto, si attribuiscono:*

- punti 30 per l'abilitazione conseguita nei corsi istituiti presso le scuole di specializzazione per la scuola secondaria; nel caso di conseguimento di più abilitazioni nell'ambito del medesimo corso il punteggio aggiuntivo viene attribuito per una sola graduatoria;;
- punti 30 per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica ad indirizzo didattico dei Conservatori di Musica per le graduatorie relative alle classi di concorso A031 o A032, oppure per l'abilitazione conseguita presso le Accademie di Belle Arti nei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico per le graduatorie relative alle classi di concorso A007, o A018, o A02, o A022, o A025 oppure A028; nel caso di conseguimento di più abilitazioni nell'ambito del medesimo corso il punteggio aggiuntivo viene attribuito per una sola graduatoria;
- punti 30 per la laurea abilitante in scienze della formazione, secondo lo specifico indirizzo (primaria o infanzia).
- punti 6 per le abilitazioni comunque conseguite, escluse quelle appena descritte.

*Oltre al titolo di accesso alle graduatorie, sono oggetto di valutazione, per un massimo di 30 punti e nel limite numerico, come previsto dalla lettera C della tabella di valutazione, i titoli seguenti.*

*Ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello di accesso alla classe di concorso o posto di insegnamento sono attribuiti punti 3 per ciascun titolo - cfr punto C-1) della tabella. Salvo che si tratti di quelle graduatorie di scuola secondaria per l'accesso alle quali sia necessario il diploma di II grado, le lauree oggetto di valutazione sono esclusivamente quelle conseguite al termine di un corso almeno quadriennale e, quindi, sono escluse le lauree triennali, i diplomi di I livello conseguiti presso i Conservatori di musica o presso le Accademie di Belle Arti o il diploma ISEF conseguito presso gli Istituti Superiori di Educazione Fisica.*

*Ad ogni altra abilitazione o idoneità, oltre quella utilizzata per l'accesso alla graduatoria, sono attribuiti punti 3 per ciascun titolo - cfr punto C-2) della tabella.*

*I titoli abilitanti sono valutati per le graduatorie della scuola secondaria solo se relativi a classi di concorso; invece, se conseguiti per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria o per i convitti sono valutabili solo nell'ambito di tali graduatorie.*

*All'abilitazione conseguita per ambito disciplinare o classe di concorso affine con un unico esame si attribuisce il punteggio per una sola graduatoria.*

*Per le abilitazioni o idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'Unione Europea e riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, ulteriori a quella di accesso alla graduatoria, sono attribuiti punti 3 per ciascun titolo - cfr. punto C-4) della tabella.*

*Al dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento ad esso equiparato per Legge o Statuto si attribuiscono, per un solo titolo, punti 12 - cfr. punto C-5) della tabella. La tabella 4 allegata al DDG del 31.3.2005 individua i diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca.*

*Al diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato con la sigla D.S.) si attribuiscono, per un solo titolo, punti 6 - cfr. punto C-6 della tabella.*

*Ai diplomi di perfezionamento o master di I e II livello di durata annuale (un solo titolo per ogni anno accademico) e corrispondenti a 60 crediti ed a 1500 ore, con esame finale e coerenti con la graduatoria nella quale si è inseriti, sono attribuiti, per ciascuno, punti 3 e per un massimo di 3 titoli - cfr. punto C-7) della tabella. La coerenza va riferita ai contenuti degli specifici insegnamenti; le metodologie didattiche sono coerenti con tutti gli insegnamenti. Tali titoli, se conseguiti nei paesi dell'Unione Europea, devono essere tradotti e corredati da "dichiarazione di valore in loco" rilasciata dall'autorità diplomatica.*

*All'attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, rilasciato da università statali o non statali legalmente riconosciute, sia italiane che della Unione Europea, con esame finale, e coerente con la graduatoria nella quale si è inseriti, si attribuiscono punti 1 per ciascun attestato e per un massimo di tre attestati - cfr. punto C-8) della tabella. Valgono le medesime annotazioni espresse al precedente paragrafo a proposito del punto C-7).*

*Alla laurea abilitante in scienze della formazione ad indirizzo scuola dell'infanzia, se trattasi di graduatoria per l'infanzia, si attribuiscono punti 6; alla medesima laurea, ad indirizzo scuola primaria, se trattasi di graduatoria per la primaria, si attribuiscono punti 6 - cfr. punto C-9) della tabella. Il predetto punteggio è attribuito nella sola ipotesi che il titolo non sia già stato valutato quale titolo di accesso.*

*Limitatamente alla graduatoria per l'accesso al ruolo di scuola primaria si valuta la laurea in lingue utile per l'accesso alle classi di concorso di scuola secondaria di I o II grado per l'insegnamento della lingua inglese o francese o spagnola o tedesca, attribuendo punti 6 - cfr. punto C-10 della tabella.*

*La valutazione delle lauree individuate nel penultimo ed ultimo paragrafo e relativi, rispettivamente al punto C-9) e al punto C-10) della tabella, è alternativa alla valutazione prevista al punto C-1) della tabella.*

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

*Per l'attribuzione dei punteggi ai titoli per la graduatoria della classe di concorso A077 – Strumento musicale nella scuola media si utilizza una specifica tabella, dove sono individuati particolari titoli artistico-professionali, che devono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione (allegato 3 al decreto). Si tratta, in sintesi, di titoli conseguiti a seguito di prestazioni professionali (ad esempio i concerti) che postulano valutazioni diversificate anche nel rispetto della valenza sul territorio.*

*La valutazione di tale tipologia di titoli è affidata ad una specifica commissione, nominata in ciascuna provincia e per ciascuno strumento musicale, il cui insegnamento sia impartito nella scuola media.*

*La valutazione del servizio di insegnamento prevede l'attribuzione di 18 punti per ciascun anno durante il quale è stato svolto l'insegnamento del medesimo strumento musicale nella scuola media, cui si riferisce la graduatoria, oppure 3 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, per non più di 6 mesi per ciascun anno.*

*Per l'insegnamento dello strumento musicale, cui si riferisce la graduatoria, prestato nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati si attribuiscono punti 9 per ciascun anno, oppure punti 1,50 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, per non più di 6 mesi per ciascun anno.*

*Per l'insegnamento dello strumento musicale, cui si riferisce la graduatoria, prestato negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado si attribuiscono punti 6 per ciascun anno, oppure punti 1 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, per non più di 6 mesi per ciascun anno.*

*Per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media si attribuiscono punti 4,50 per ciascun anno, oppure punti 0,75 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, per non più di 6 mesi per ciascun anno.*

*Per l'insegnamento di strumento musicale prestato nei corsi di formazione indetti ai sensi dell'art. 44 della legge 20.5.1982, n. 270 (corsi di preparazione per i docenti di educazione musicale sforniti del titolo di studio) si attribuiscono punti 3,50.*

*Nel caso che siano prestati, in contemporanea, servizi diversi, si valuta il servizio che comporti il maggior punteggio.*

*Con nota ministeriale prot. n. 6350 del 6.5.2009, è stato precisato che al servizio prestato nella scuola paritaria va attribuito il medesimo punteggio che si attribuisce a quello prestato nella scuola statale, mentre al servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute il punteggio da attribuire è pari alla metà di quello attribuito al servizio prestato nella scuola statale.*

*La valutazione dei titoli culturali prevede l'attribuzione:*

*a) Per il diploma di strumento musicale, cui si riferisce la graduatoria*

- punti 6 per il diploma conseguito con almeno 7/10;*
- punti 8 per il diploma conseguito con un voto fino a 9/10;*
- punti 10 per il diploma conseguito con un voto fino a 10/10;*
- punti 12 per il diploma conseguito con la lode;*

*b) Ad un ulteriore diploma di strumento musicale, oppure attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato dai Conservatori di musica o da Istituti musicali pareggiati, si attribuiscono punti 3.*

*c) Al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per lo strumento musicale, cui si riferisce la graduatoria, si attribuiscono punti 3.*

d) Al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per uno strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria oppure relativo alla musica da camera, si attribuiscono punti 1,50.

e) Alla laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale si attribuiscono punti 4.

f) Alla laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale si attribuiscono punti 2.

g) Al diploma di istruzione secondaria di II grado si attribuiscono punti 1.

h) Al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami indetti dai Conservatori di musica e relativi allo strumento, cui si riferisce la graduatoria, oppure all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media o di strumento musicale nella scuola media, si attribuiscono punti 6.

i) Al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami indetti dai Conservatori di musica e relativi ad uno strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, oppure all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale negli istituti secondari di II grado, si attribuiscono punti 3.

Per ciascuna delle categorie sopra descritte si valuta un solo titolo.

Con nota ministeriale prot. n. 6350 del 6.5.2009 sono stati definiti i punteggi da attribuire ai titoli di studio, non previsti dalla tabella allegato 3, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di musica. Dall'elencazione risulta quanto segue:

- Al diploma di Conservatorio del pregresso ordinamento, relativo alla graduatoria prescelta, i punteggi da attribuire sono quelli previsti alla precedente lettera a); se, invece, il diploma è relativo ad altro strumento musicale, vengono attribuiti punti 3;

- Al diploma di II livello in Discipline musicali, in assenza del diploma di Conservatorio, non abilitante all'insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea specialistica, i punteggi da attribuire sono quelli previsti dalla precedente lettera a); nel caso, invece, che il candidato possieda il diploma di Conservatorio, già valutato ai sensi della precedente lettera a), al diploma di II livello in Discipline musicali si attribuiscono punti 4;

- Al diploma di II livello abilitante in strumento musicale sono attribuiti punti 6;

- Al diploma di II livello di educazione musicale sono attribuiti 3 punti;

- Al diploma di didattica della musica abilitante all'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti punti 3.

Per ciascuna delle categorie sopra descritte si valuta un solo titolo.

Il diploma di I livello non è valutabile.

La valutazione dei titoli artistici, che non può comportare complessivamente più di 66 punti, prevede l'attribuzione di punti da 1 a 2 per l'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo strumento, cui si riferisce la graduatoria; oppure, si attribuiscono punti da 0,5 a 1 per lo strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria,.

All'attività professionale, ivi compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche, da valutarci separatamente per ciascun anno, si attribuiscono punti da 1 a 6.

Al 1° o 2° o 3° premio nei concorsi nazionali o internazionali si attribuiscono, per ciascun esito, punti da 1 a 3.

All'idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici oppure Orchestre riconosciute si attribuiscono, per ciascuna idoneità, punti da 1 a 3 e complessivamente per tali titoli non possono essere attribuiti più di 6 punti.

*Alle composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale, si attribuiscono, per ciascun titolo, punti da 0,5 a 1 e complessivamente a tali titoli non possono essere attribuiti più di 6 punti.*

*Ai corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento, cui si riferisce la graduatoria, si attribuiscono punti da 1 a 2; oppure, per lo strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, si attribuiscono punti da 0,5 a 1.*

*Ad altre attività musicali documentate si attribuiscono, per ciascuna attività, punti da 0,2 a 1.*

*Le attività sopra descritte devono essere documentate, e deve essere fornita la prova del loro effettivo svolgimento; non sono oggetto di valutazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, ancorché a stampa. Le opere in collaborazione non sono valutabili, se mancano le indicazioni in ordine ai contributi dei singoli interessati.*

#### ELENCHI PER L'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO

*I docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento ed in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, sono inseriti in appositi elenchi, distinti per fasce.*

*I candidati che siano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, ma non inclusi negli elenchi di sostegno, se intanto hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, insieme alla domanda di permanenza (o conferma) o di aggiornamento o di trasferimento, possono chiedere l'inclusione negli elenchi di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuole nelle cui graduatorie sono inseriti e per i quali dia accesso la specializzazione conseguita.*

*Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, i candidati vengono inclusi in elenchi distinti per le varie fasce e ulteriormente distinti fra le tre tipologie di handicap.*

*Altrettanto avviene per la scuola media di I grado e, nell'ipotesi che il docente sia inserito per più di una classe di concorso, viene considerata la graduatoria con il migliore punteggio; inoltre, per l'inserimento negli elenchi dei docenti inclusi per la classe di concorso A077, il punteggio viene prima ricalcolato secondo la tabella relativa alle altre classi di concorso.*

*Per la scuola secondaria di II grado si procede alla compilazione degli elenchi distinti in fasce, nelle 4 aree disciplinari e nelle tre tipologie di handicap. Le aree disciplinari sono distinte come segue:*

*- Area scientifica – AD01 , che comprende le classi di concorso A002, A012, A013, A038, A040, A041, A047, A048, A049, A054, A060;*

*- Area umanistica, linguistica, musicale – AD02, che comprende le classi di concorso A031, A036, A037, A050, A051, A052, A061, A073, A046;*

*- Area tecnica, professionale, artistica – AD03, che comprende le classi di concorso A001, A003, A004, A005, A006, A007, A008, A009, A010, A011, A014, A015, A016, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023, A024, A025, A027, A034, A035, A042, A044, A053, A054, A055, A056, A057, A058, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A071, A072, A074, A075, A076, tutte le classi della tabella C allegata al D.M. 39/1998 (insegnamenti tecnico-pratici);*

*- Area psicomotoria – AD04, che comprende la classe di concorso A029.*

*Relativamente alla valutazione del servizio di sostegno, il punteggio viene attribuito ad una classe di concorso o posto di insegnamento compresi nell'area disciplinare di appartenenza.*

*Il servizio di sostegno prestato dai candidati inclusi nella graduatoria di strumento musicale viene equiparato al servizio di insegnamento per lo specifico strumento musicale.*

*Nella scuola secondaria di II grado, nel caso di esaurimento dell'elenco di un'area, si provvede all'unificazione delle graduatorie delle altre aree ed in questo caso, al servizio così prestato il punteggio è attribuito per una classe di concorso a scelta del candidato. Se invece il servizio è stato prestato senza il titolo di specializzazione, il punteggio va attribuito per la classe di concorso o posto di insegnamento che ha dato origine alla nomina. Il titolo di specializzazione monovalente consente l'inserimento nel solo elenco relativo alla specifica tipologia.*

*Coloro che sono inclusi negli elenchi di sostegno possono rinunciare alla nomina (compilando l'apposita sezione C – sottosezione C2, ad eccezione di coloro che il titolo di specializzazione l'abbiano conseguito a seguito dei corsi indetti dal D.M. 21/2005 (indizione corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione e del titolo di specializzazione con l'impegno ad accettare prioritariamente, in presenza di disponibilità, la nomina su posti di sostegno).*

*Il diploma di specializzazione nella didattica differenziata Montessori consente di accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori.*

*Coloro che sono in possesso del titolo monovalente per non vedenti o quello per non udenti possono chiedere anche l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole speciali, rispettivamente, per minorati della vista o per minorati dell'udito.*

*Coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione polivalente possono chiedere anche l'inserimento in entrambe le graduatorie.*

*In tutti i casi per la compilazione delle graduatorie per le scuole speciali si valuta solo il servizio prestato nelle scuole speciali e per lo specifico handicap; tuttavia il servizio presso la scuola speciale può essere valutato, in alternativa, nella graduatoria per la specifica classe di concorso. Le graduatorie per l'insegnamento nelle scuole speciali sono compilate con sistemi manuali e, tuttavia, l'indicazione delle scuole speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia, nelle cui graduatorie di circolo o di istituto si intende essere inseriti.*

#### UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

*Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate ai fini delle nomine a tempo indeterminato ed a tempo determinato su posti annuali; esse hanno validità per il triennio 2014/2015 – 2016/2017. Sono inoltre utilizzate ai fini della compilazione delle graduatorie di circolo e di istituto. Infatti l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento nelle varie fasce consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto nella prima fascia (ovviamente le posizioni sono rispettose dell'appartenenza a ciascuna fascia e, nell'ambito delle fasce, dei punteggi e preferenze).*

*Nella seconda fascia di circolo o di istituto sono inseriti coloro che non appartengono alle graduatorie ad esaurimento ma sono in possesso di abilitazione e, infine, nella terza fascia sono inseriti i non abilitati. Il Decreto per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento rinvia ad un successivo provvedimento per le indicazioni ed i termini per la presentazione delle domande per la scelta della provincia e delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie si vuole essere inseriti per la stipula di contratti a tempo determinato.*



#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

*La domanda di permanenza o di conferma e/o di aggiornamento, anche se l'iscrizione nella graduatoria sia con riserva, va inoltrata all'Ufficio territoriale competente (ex Provveditorato agli studi) della provincia nelle cui graduatorie ad esaurimento si sia già inseriti, utilizzando il modello 1, completo delle dichiarazioni sostitutive.*

*Invece la domanda di trasferimento, con o senza aggiornamento, anche se con riserva, va presentata all'Ufficio territoriale della provincia nelle cui graduatorie si chiede l'inserimento, utilizzando il modello 1, completo delle dichiarazioni sostitutive.*

*La domanda va presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014, esclusivamente con modalità WEB, nel modo che viene di seguito descritto, ad eccezione delle domande relative alle province di Bolzano e di Trento e per la regione Val d'Aosta, nonché delle domande di trasferimento da o per le stesse province e regione, per le quali possono essere concordate specifiche intese con il MIUR e che saranno appositamente comunicate:*

*a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).*

*b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 14 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento", presente sul sito internet del Ministero. Dal giorno 10 aprile sarà possibile perfezionare eventuali procedure di registrazione incomplete.*

*Nel modello di domanda (modello 1) dovranno essere dichiarati, oltre al titolo di abilitazione o di idoneità di accesso alla graduatoria, tutti i titoli posseduti, sia quelli di studio che di servizio, quelli culturali e professionali, l'eventuale specializzazione posseduta per l'insegnamento su posti di sostegno, l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, nonché le preferenze, le precedenze e le riserve, purché posseduti all'atto della presentazione della domanda.*

*Per quanto attiene la documentazione da allegare e da trasmettere si elencano:*

- le certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza ;*
- i titoli artistico-professionali per l'inserimento nella graduatoria per lo strumento musicale nella scuola media;*
- le certificazioni relative ai servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali o riconosciute dei paesi appartenenti all'Unione Europea.*

*Le suddette certificazioni vanno documentate e trasmesse all'Ufficio territoriale, entro i termini di scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante consegna diretta con ricezione della ricevuta.*

*Per la presentazione del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e di specializzazione nella didattica differenziata Montessori, conseguiti successivamente alla scadenza del 9 maggio 2014 e, comunque, in tempo utile per le assunzioni relative a ciascun anno del triennio, bisogna far riferimento a quanto disposto al 6° comma dell'art. 9 del decreto per l'aggiornamento. Altrettanto avviene per lo scioglimento della riserva. Il Ministero si riserva, comunque, di dettare le necessarie disposizioni relativamente alla tempistica da osservare.*

#### REGOLARIZZAZIONI ED ESCLUSIONI

*La domanda presentata oltre i termini di scadenza non sarà presa in considerazione; altrettanto avviene se la domanda è prodotta con modalità diverse da quelle illustrate (utilizzo della specifica modulistica, utilizzo del WEB), oppure se si presenta domanda di trasferimento in più di una provincia (o più di due province limitatamente a coloro che sono iscritti nelle graduatorie di due province), oppure per mancanza dei requisiti di accesso alle graduatorie.*

*Nel caso di istanza presentata in forma incompleta o parziale l'Amministrazione assegnerà un breve e perentorio termine per la regolarizzazione.*

#### PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DI SOSTEGNO O DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

*Le graduatorie, una volta aggiornate insieme agli elenchi per il sostegno e per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, sono pubblicate sul sito Internet dell'ufficio provinciale. Le graduatorie non riportano i dati sensibili, mentre si indica il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, il possesso della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, il possesso della specializzazione all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori.*

*Per l'insegnamento su posti di sostegno gli elenchi sono suddivisi per fasce di appartenenza, nonché per ordini e gradi di scuola e per tipologia di handicap; gli elenchi individuano coloro che hanno l'obbligo di scegliere con priorità il contratto (a tempo indeterminato o determinato) per aver conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito di corsi speciali indetti ai sensi del D.M. 21/2005.*

*Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria viene pubblicato un elenco distinto in due fasce, dove vengono inseriti i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese conseguita a seguito di partecipazione a concorso ordinario o a procedure per il conseguimento dell'idoneità e i candidati in possesso di laurea in scienze della formazione primaria, con il superamento dell'esame linguistico e, in subordine, i candidati in possesso della laurea in lingua straniera inglese.*

*In ciascuna fascia i candidati sono inseriti nel rispetto della fascia di appartenenza, del punteggio e delle preferenze con cui sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie in tal modo pubblicate sono provvisorie ed avverso le quali può essere prodotto, entro 5 giorni dalla pubblicazione, motivato reclamo per errori nel punteggio o posizione in graduatoria.*

*Una volta ricevuti ed esaminati i reclami e rettificate le graduatorie, anche in autotutela, l'Amministrazione pubblica, in via definitiva, le graduatorie, avverso le quali sono esperibili rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'Ordinamento.*

*Alberto Bottino*

**Nota Miur 9 aprile 2014, prot. n. 999:** *D.M. 1 aprile 2014 n. 235. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.*

Si invia, per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali di codesti Uffici, il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto.

Unitamente al provvedimento sono allegati i seguenti atti:

- a) modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell'iscrizione con riserva o scioglimento della stessa e/o trasferimento in altra Provincia);
- b) allegato 1 (Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia)
- c) allegato 2 (Tabella di valutazione dei titoli di III fascia e di fascia aggiuntiva)
- d) allegato 3 (Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale)
- e) allegato 3 bis (Nota n. 6350 del 9 maggio 2009 - Valutazione strumento musicale)
- f) allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);
- g) allegato 5 (codici riserve);
- h) allegato 6 (codici preferenze);
- i) allegato 7 (note elenchi prioritari)

Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato successivamente, all'atto dell'imminente aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e di istituto.

Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere in graduatoria, sia per aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. L'iscrizione con riserva deve essere confermata anche da coloro che conseguiranno l'abilitazione dopo la data di scadenza della domanda ma in tempo utile per l'avvio dell'a.s. 2014/2015.

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). A tal fine, gli interessati che non avessero completato le operazioni di registrazione, potranno perfezionare le procedure di registrazione dal 10 aprile 2014, mentre le domande dovranno essere inoltrate nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 ed il 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00).

Su richiesta dell'Intendenza Scolastica in lingua italiana di Bolzano, è data la possibilità ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia autonoma di Bolzano di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia del territorio nazionale. A tal fine, i docenti interessati dovranno inserire nella apposita sezione di "Istanze on line" la prenotazione del trasferimento dalla provincia di Bolzano e presentare, in modalità cartacea, la domanda di aggiornamento/trasferimento, nella quale dovranno indicare la fascia di appartenenza ed elencare anche i titoli precedenti già valutati dalla provincia di provenienza. Le suddette domande dovranno essere compilate secondo il modello T, che sarà reso disponibile su questo sito Internet contestualmente all'apertura delle istanze POLIS, ed essere consegnate entro il termine di scadenza del 10 maggio 2014 direttamente all'Ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta. L'Ufficio territoriale competente provvederà ad inserire al SIDI i dati contenuti nelle domande suddette.

I docenti che invece chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bolzano dovranno inserire nella apposita sezione di "Istanze on line" la prenotazione del trasferimento per la provincia di Bolzano e compileranno la domanda di aggiornamento secondo le disposizioni della suddetta Provincia autonoma.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre idonei e scrupolosi controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'art.15, comma 2, chiarendo, per i docenti in ingresso da altra provincia, quanto segue.

L'Ufficio di provenienza dovrà assicurare la tempestiva trasmissione del fascicolo all'Ufficio ricevente dopo aver effettuato la verifica della documentazione contenuta nel fascicolo.

In particolare, l'Ufficio di provenienza dovrà allegare alla nota di trasmissione una dichiarazione, sottoscritta dal dirigente responsabile del procedimento, nella quale si attesti la coerenza tra il punteggio attribuito al docente e i titoli dichiarati e posseduti, che saranno esplicitamente elencati con l'indicazione del punteggio attribuito per ogni titolo.

L'Ufficio richiedente verificherà che sia stata allegata la suddetta dichiarazione e, in caso contrario, la richiederà con la massima sollecitudine.

Resta, altresì, fermo l'onere a carico dell'Ufficio richiedente di effettuare tutte le verifiche sulla documentazione contenuta nei fascicoli e sulla correttezza e coerenza del punteggio attribuito.

Gli Uffici territorialmente competenti dovranno adottare in autotutela tutti gli eventuali provvedimenti necessari per il ripristino della corretta composizione delle graduatorie.

#### DECRETO MIUR 1 APRILE 2014, PROT. N. 235

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e in particolare l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 4, comma 4, che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2000-2001, e in particolare l'articolo 1, comma 6-ter;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricer-

ca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e in particolare l'articolo 6;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, con particolare riferimento all'articolo 64, commi 1, 2, 3 e 4;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, e in particolare l'articolo 5-bis;

Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, e in particolare l'articolo 1, commi da 4-octies a 4-decies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2010, n. 165;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 4-ter;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha abrogato, tra l'altro, la legge 19 marzo 1955, n. 160, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'articolo 9, commi 20 e 21-bis;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e in particolare l'articolo 1, commi 102, 106 e 107;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 4-bis;

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 del 15/9/2010 e n. 92 del 12/10/2011, formulati ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della citata legge n. 167 del 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e in particolare l'articolo 15, comma 17;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44, integrato dal decreto del Ministro 26 maggio 2011, n. 47, con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 giugno 2012, n. 53, adottato in applicazione dell'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216;

Vista la procedura di infrazione 2010/4038, attivata dalla Commissione Europea, sul non corretto recepimento della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, archiviata dalla Commissione medesima in data 20 novembre 2013;

Decreta

*Art. 1 - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra*

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza; pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. Analogamente, gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992, compilando l'apposita sezione H4 (ex allegato A), fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della doman-



da di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

4. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia i relativi modelli 1 ad entrambe le province di appartenenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. c).

5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 1° giugno 2011 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 1° giugno 2011. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2010/2011, il punteggio massimo consentito.

6. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 luglio 2012 - termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, la cui procedura è stata indetta con decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 luglio 2012. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2011/2012, il punteggio massimo consentito.

7. Sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

8. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

#### *Art. 2 - Norme relative alla valutazione*

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (allegato 1).

2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).

3. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chiedi la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Analogamente, i candidati che abbiano come titolo di

accesso l'abilitazione conseguita in uno dei paesi dell'unione europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, possono chiedere la rivalutazione del punteggio del suddetto titolo ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia. A tal fine, gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

- 1) il possesso di un titolo accademico;
- 2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico;
- 3) composizione teorica e pratica della formazione;
- 4) frequenza obbligatoria e inconciliabilità del contemporaneo svolgimento del servizio d'insegnamento.

Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3, lett. c), della Tabella. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.

5. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

6. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

7. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

8. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai decreti ministeriali n. 82 e n. 100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno (mod. n. 1 - sez. E0). Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente decreto. È altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un

massimo di 8, a partire dall'anno scolastico 2012/2013. La partecipazione ai progetti di cui al presente comma andrà indicata nell'apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia), indicando nei campi liberi che trattasi di progetti.

9. Il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

10. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.

11. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).

12. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.

13. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli.

#### *Art. 3 - Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A*

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia - comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti - e nella III e IV fascia delle graduatorie a esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento dei Conservatori di Musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegato 3 bis);

3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale 131 del 13 giugno 2007.

#### *Art. 4 - Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori*

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola media, nella quale sia inserito col massimo punteggio.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in quella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, nella quale risulti inserito col massimo punteggio. Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

7. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

8. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.

9. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'apposita sezione C2 (ex allegato B), a condizione che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 21 del 2005, né il titolo di specializzazione, né l'idoneità né l'abilitazione all'insegnamento.

10. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

*Art. 5 - Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali  
per minorati della vista e dell'udito*

1. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed

educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.

4. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite con atto a parte. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.

5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.

6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.

#### *Art. 6 - Conferma dell'iscrizione con riserva - Scioglimento della riserva*

1. Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutabili.

2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello 1. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale del corso da indicare per l'eventuale decurtazione del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.

3. L'abilitazione conseguita dai candidati di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

4. I candidati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva o contestuale scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.

5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all'articolo 1, comma 1.

6. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.

#### *Art. 7 - Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento*

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.

*Art. 8 - Requisiti generali di ammissione*

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (articolo 2, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996 e legge n. 226 del 23 agosto 2005).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) conoscere la lingua italiana;

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.



*Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande*

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

2. La domanda di cui al comma precedente, completata con le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web, salvo quanto previsto al successivo comma 5 e all'articolo 13, comma 2, conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.

3. Si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));

b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.

4. Nel modello di domanda (modello 1) dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, i titoli culturali e di servizio valutabili, nonché gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Tutti i titoli valutabili devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, salvo quanto disposto al successivo comma 6.

5. Le seguenti certificazioni dovranno invece essere consegnate, entro gli stessi termini di scadenza di cui al precedente comma 2, in modalità cartacea direttamente all'ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta:

- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- titoli artistici-professionali di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;
- servizi di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

6. Fermo restando che tutte le tipologie di domande di cui al precedente comma 1 devono essere obbligatoriamente presentate, con la modalità via web sopradescritta, entro il termine tassativo di cui al precedente comma 2, con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai comi 1 e 10 dell'articolo 4 del presente decreto, per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la data di scadenza dei termini di cui al suddetto comma 2 ed in tempo utile per le assunzioni relative agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

*Art. 10 - Regolarizzazioni ed esclusioni*

1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

2. È motivo di esclusione:

- a) la domanda presentata fuori termine;
- b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 9.

3. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.

4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli di cui al precedente comma 4 e al successivo articolo 15 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

#### *Art. 11 - Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi*

1 Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet della sede provinciale, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

2. All'atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.

3. Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico differenziato Montessori. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.

4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

5. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

6. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

*Art. 12 - Disposizioni particolari per scuole ed istituti  
con lingua di insegnamento slovena di Trieste, Gorizia ed Udine*

1. Ai sensi dell'articolo 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il competente Ufficio scolastico regionale provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 425 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

*Art. 13 - Regioni e province autonome*

1. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

*Art. 14 - Trattamento dei dati personali*

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

*Art. 15 - Controlli*

1. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Qualora l'ufficio scolastico territorialmente competente abbia necessità di effettuare operazioni di controllo sulle posizioni di docenti trasferitisi da graduatorie di altre province, dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata. Sarà altresì cura dell'ufficio richiedente controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

*Art. 16 - Disposizioni finali e di rinvio*

1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella norme citate in premessa.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE  
E GRADO ED PER IL PERSONALE EDUCATIVO, AI FINI DELL'INSERIMENTO  
NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31.5.1999  
(approvata con D.M. 12 febbraio 2002, n. 11 e modificata dall'art. 1, comma 3,  
del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143)

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

*Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità*

1) Per il *superamento di un concorso*, per titoli ed esami, o di un *esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità*, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti *fino ad un massimo di punti 36*.

Nel predetto limite dei 36 *punti* vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 .....	<i>punti 12</i>
per il punteggio da 60 a 65 .....	<i>punti 15</i>
per il punteggio da 66 a 70 .....	<i>punti 18</i>
per il punteggio da 71 a 75 .....	<i>punti 21</i>
per il punteggio da 76 a 80 .....	<i>punti 24</i>
per il punteggio da 81 a 85 .....	<i>punti 27</i>
per il punteggio da 86 a 90 .....	<i>punti 30</i>
per il punteggio da 91 a 95 .....	<i>punti 33</i>
per il punteggio da 96 a 100 .....	<i>punti 36</i>

2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti: .....*punti 24*

B - SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

*È valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria (3)*

Sono attribuiti:

1) per il *servizio di insegnamento* in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il *servizio prestato dal personale educativo*, *fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno*, (4)

per ogni anno .....	<i>punti 12</i>
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni .....	<i>punti 2</i>

2) per il *servizio di insegnamento* prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, *fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno*:

per ogni anno .....	<i>punti 6</i>
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni .....	<i>punti 1</i>

# C - ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, *fino ad un massimo di punti 30*:

- 1) per i *titoli di studio* di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso  
per ogni titolo .....punti 3
- 2) per il *superamento di altri concorsi*, per esami e titoli, per *altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità*, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, (5)  
per ogni titolo .....punti 3
- 3) per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti:(6)  
per ogni titolo .....punti 3
- 4) *limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare*,  
per le *lauree in lingue*, di cui al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e  
per la laurea in *scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare* (7)  
per ogni titolo .....punti 6
- 5) *limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna*,  
per la laurea in *scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna* (7)  
per ogni titolo .....punti 6
- 6) *limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare* (7)  
per ogni titolo .....punti 6

1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento.

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.

Ai candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a *sessioni riservate di esame*, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

(2) Omessa (art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004).

(3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

(4) Il servizio prestato nelle *scuole militari*, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curriculari della scuola statale.

Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate *formalmente scuole paritarie* (legge n. 62 del 10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.

(5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.

Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.

(6) La valutazione di cui al punto C - 3) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A - 2).

(7) La valutazione di cui ai punti C - 4), C - 5) e C - 6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto C - 1).

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI **TERZA FASCIA**  
(Legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004  
e modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006)

A)	<i>Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria</i>	
A.1)	Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di	punti 12
	Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, riportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 per il punteggio da 60 a 65 per il punteggio da 66 a 70 per il punteggio da 71 a 75 per il punteggio da 76 a 80 per il punteggio da 81 a 85 per il punteggio da 86 a 90 per il punteggio da 91 a 95 per il punteggio da 96 a 100	punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9 punti 10 punti 11 punti 12
A.2)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante; b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento; f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge 3.6.1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.	



A)		
A.3)	<p><i>Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria</i></p> <p>Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18.6.1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti</p>	punti 8
A.4)	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1:</p> <p>Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori</p> <p>di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.</p> <p>Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), (3)</p> <p>sono attribuiti ulteriori</p> <p>di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori</p>	<p>punti 30</p> <p>punti 30</p> <p>punti 30</p>
A.5)	<p>Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori</p>	punti 6

B)	<i>Servizio di insegnamento o di educatore</i>	
B.1)	Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, (4) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	punti 2 punti 12
B.2)	Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	punti 1 punti 6
B.3)	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1) e B.2): a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;	

B)	<i>Servizio di insegnamento o di educatore</i>	
	<p>c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5).</p> <p>d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;</p> <p>e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curriculari della scuola statale;</p> <p>f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04</li> <li>2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1,a decorrere dall'a.s. 2003/04. (6)</li> <li>3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;</li> <li>4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole;</li> <li>5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° 3.1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.</li> </ol>	

C)	<i>Altri titoli (fino ad un massimo di punti 30)</i>	
C.1)	Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C.10 (7), sono attribuiti	punti 3
C.2)	Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti	punti 3
C.3)	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2:</p> <p>a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8);</p> <p>b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.</p>	
C.4)	Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti	punti 3
C.5)	Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) ( Si valuta un solo titolo)	punti 12
C.6)	Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (9) (10) (Si valuta un solo titolo)	punti 6

C)	Altri titoli (fino ad un massimo di punti 30)	
C.7)	Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (9) (10) (11) (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti	punti 3
C.8)	Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (9) (10) (11) (fino ad un massimo di tre ) sono attribuiti	punti 1
C.9)	Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia (12) sono attribuiti per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria (12) e del personale educativo sono attribuiti	punti 6 punti 6
C.10)	Per le lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti	punti 6

#### NOTE

1) Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria.

2) La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3) Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98

4) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.

5) Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

6) Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.

7) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria.

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

8) Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).

9) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dall'autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.

10) Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.

11) La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti

12) Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

*I° - Titoli culturali*

a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria con votazione fino a 7/10.....	punti 6
con votazione fino a 9/10.....	punti 8
con votazione fino a 10/10 .....	punti 10
con votazione di 10/10 e lode .....	punti 12
b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati .....	punti 3
c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria .....	punti 3
d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera .....	punti 1,50
e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale .....	punti 4
f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale .....	punti 2
g) Diploma di istruzione secondaria di II grado .....	punti 1
h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado .....	punti 6
i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado .....	punti 3

*Nota alla categoria I* - Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

*II - Titoli didattici*

a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria .....	punti 18
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18) .....	punti 3
b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria .....	punti 9
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9) ..	punti 1,50
c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria .....	punti 6
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) .....	punti 1
d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media .....	punti 4,5
per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 4,50).....	punti 0,75
e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .....	punti 3,50

*Nota alla categoria II*

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio. Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

*III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)*

- a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria ..... da punti 1 a punti 2  
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria ..... da punti 0,5 a punti 1
- b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare ..... da punti 1 a punti 6
- c) 1°, 2° o 3° premio concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) ..... da punti 1 a punti 3
- d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) ..... da punti 1 a punti 3
- e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) ..... da punti 0,5 a punti 1
- f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria ..... da punti 1 a punti 2  
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria..... da punti 0,5 a punti 1
- g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) ..... da punti 0,2 a punti 1

*Note alla categoria III:* Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

*Allegato 3bis*

**Nota ministeriale 6 maggio 2009, prot. n. 6350:** *Tabella di valutazione dello strumento musicale - Allegato 3 al D.M.n. 42 dell'8 aprile 2009 - Graduatorie ad esaurimento.*

In riferimento ai quesiti pervenuti sui titoli valutabili per l'inserimento nella graduatoria di strumento musicale cl. 77/A, premesso che non si è ritenuto opportuno, d'intesa con tutte le OOSS, cambiare la Tabella di valutazione, di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 42/09, per non incidere pesantemente sulle posizioni in graduatoria finora acquisite dai docenti, già inseriti da tempo nelle graduatorie medesime, si forniscono chiarimenti sui punteggi da attribuire agli interessati, in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica di ordinamento dei Conservatori di Musica.

1) Viene valutato con il punteggio previsto alla lettera a) della Tabella il diploma di Conservatorio del pregresso ordinamento, attinente alla graduatoria prescelta e con punti 3, lett. b) se è di altro strumento.

2) In assenza del diploma di Conservatorio, il diploma di II livello in discipline musicali, non abilitante all'insegnamento di strumento musicale, equiparato alla laurea specialistica, viene valutato ai sensi della lettera a) della Tabella.

3) Qualora il candidato possieda il Diploma di Conservatorio, il diploma di II livello di cui al punto 2, è valutabile con 4 punti (lett. e della Tabella). Non è valutabile, invece, il diploma di I livello, che ha dato accesso alla specializzazione corrispondente.

4) Il diploma di II livello abilitante in strumento musicale, di cui al D.M. n. 137/07, è valutato con punti 6 (lett. h)

5) Il diploma di II livello di educazione musicale, di cui al D.M. n.137/07, è valutato con punti 3 (lett. i )

6) Il diploma di Didattica della Musica abilitante all'insegnamento di educazione musicale è valutato con punti 3 (lett. b)

Si evidenzia che per ogni lettera della Tabella si può valutare un solo titolo. Per i titoli didattici si applicano i punteggi previsti al punto II della Tabella, con l'avvertenza che lo stesso punteggio deve essere attribuito sia al servizio prestato nelle scuole statali che a quelle paritarie, mentre per le scuole legalmente riconosciute il punteggio è ridotto della metà.

DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO EQUIPOLLENTI AI DOTTORATI DI RICERCA

<i>Titoli</i>	<i>Istituzioni interessate</i>	<i>Sede</i>	<i>Norma</i>
Diplomi di perfezionamento	Scuola normale superiore	Pisa	legge n. 308/1996
Diplomi di perfezionamento	Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S. Anna"	Pisa	legge n. 41/1987
Diplomi di perfezionamento	Alta scuola europea di scienze religiose Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	Bologna	d.m. MURST 19.10.1999
Diplomi di perfezionamento	Scuola internazionale di alti studi della cultura Fondazione collegio S. Carlo	Modena	d.m. MURST 4.5.1999
Diplomi di perfezionamento	Società internazionale per lo studio del medioevo latino Fondazione Ezio Franceschini	Firenze	d.m. 3.4.2001
Diplomi di perfezionamento	Istituto di scienze farmacologiche "Mario Negri"	Milano	d.m. 11.11.2008
Diplomi di perfezionamento	Istituto nazionale di studi sul rinascimento	Firenze	d.m. 9.10.2001
Diploma di perfezionamento	Scuola Internazionale superiore di Studi Avanzati	Trieste	d.P.R. 382/80 - art. 74 d.m. 24.2.1993
Diploma di doctor philosophiae phd	Istituto universitario europeo	Fiesole/Firenze	legge n. 352/1986
Diploma di Dottorato in studi storici	Università degli studi	S. Marino	d.m. MURST 11.6.1990 e scambio note 31.5.1990
Diploma di Dottorato in ingegneria gestionale	Università degli studi	S. Marino	d.m. MURST 7.3.2003 e scambio note 16.7.1999
Diploma di perfezionamento	Fondazione internazionale studi superiori di architettura Scuola superiore Europea di architettura urbana	Napoli	d.m. MIUR 14.7.2006

RISERVE

<i>Codice</i>	<i>Descrizione in chiaro</i>
A	Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B	Invalido di guerra
C	Invalido civile di guerra o profugo
D	Invalido per servizio
E	Invalido del lavoro o equiparati
M	Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N	Invalido civile
P	Sordomuto



PREFERENZE

*Descrizione:*

- A gli insigniti di medaglia al valor militare;
- B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- E gli orfani di guerra;
- F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- H i feriti in combattimento;
- I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
- K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- M i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- O i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione\*;
- R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- S gli invalidi ed i mutilati civili;
- T militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

---

\* Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

**Nota 30 settembre 2009, prot. 14655:** Decreto legge n. 134 del 25/9/09 – trasmissione D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 – precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si riassumono gli aspetti più salienti.

*Personale destinatario*

Il personale docente ed ATA di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e art. 2 comma 1, del D.M. 82/09). Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver utilizzato tutto il personale di ruolo a disposizione. La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d'orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province "opzionali" aggiuntive. In quest'ultimo caso è condizione indispensabile l'inserimento dell'interessato anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale. Invece, nel caso in cui l'interessato non sia incluso anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d'orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza.

Il personale docente destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M.). Il personale A.T.A ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse.

*Requisiti dei beneficiari (art. 1 del D.M.):*

- Personale docente, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo.

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

- aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall'inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico.

- essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.

Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell'anno scolastico in corso abbia rinunciato:

- ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A.);
- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti).

*Esclusi:*

È escluso dal suddetto beneficio:

- il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009 (art.1, comma 7, del D.M.);
- il personale che, nell'anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4 del D.M.).

*Presentazione della domanda (art. 2 del D.M.)*

Al provvedimento sono *allegati i modelli di domanda* da compilarsi, rispettivamente, da parte del personale docente e del personale A.T.A.. Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio *del 9 ottobre 2009* all'istituzione scolastica in cui detto personale, nell'anno scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica.

La citata istituzione provvede all'immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato, che può essere, per i docenti, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento, e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l'interessato è inserito per l'a.s. 2009/2010. Qualora il personale abbia stipulato, nell'anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, *deve necessariamente scegliere la provincia* in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d'orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale. Si consigliabile, per chi utilizza l'invio a mezzo posta, anticipare l'acquisizione della domanda trasmettendola anche all'indirizzo e-mail della scuola. Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all'art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3 del D.M.). Tale indicazione non obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell'art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

*Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici*

La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale interessato mediante apposita funzione con la quale sono effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. La procedura segnala l'eventuale mancanza degli stessi sulla base dei dati presenti a sistema. Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall'Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l'eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio. Gli elenchi "prioritari" producono effetto a partire dalla data della loro diffusione (art.6 del D.M.). Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse.

**Nota 17 dicembre 2009, prot. 19212:** *D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, applicativo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 - precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole.*

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si forniscono alcune precisazioni e chiarimenti e si riassumono gli aspetti più salienti.

#### *1) Personale destinatario*

Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica (art. 2 del D.M. in oggetto) ha titolo ad essere inserito negli elenchi "prioritari", per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti ed il personale educativo, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A.

Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante.

Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09). Il personale A.T.A. ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse. Con l'occasione si evidenzia che, allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), - qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell'anno precedente per carenza di posti disponibili - scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio. Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell'anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell'anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

#### *2) Requisiti dei beneficiari*

- Personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- personale A.T.A., inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo.

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

- aver stipulato nell'a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate;

- essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l'anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

### *3) Presentazione della domanda*

Al provvedimento sono allegati i modelli di domanda da compilarsi, rispettivamente, da parte del personale docente ed educativo e A.T.A.. Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio *dell'8 gennaio 2010* all'istituzione scolastica in cui detto personale, nell'anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.

La citata istituzione provvede all'immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato, che può essere, per i docenti e per il personale educativo, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero, per entrambe le categorie, quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l'interessato è inserito per l'a.s. 2009/2010.

Qualora il personale abbia stipulato, nell'anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d'orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale. È consigliabile, per chi utilizza l'invio a mezzo posta, anticipare l'acquisizione della domanda trasmettendola anche all'indirizzo e-mail della scuola.

Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all'art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso.

Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3, del D.M. 82/09).

Tale indicazione non obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell'art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

### *4) Obbligo di accettazione di contratti di supplenza*

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell'indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

- a. per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- b. per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- c. per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

*5) Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni*

Tutto il personale interessato dalla normativa sugli elenchi prioritari, sia quello che ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, che quello di cui al presente decreto può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con l'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge L. 134/09 convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello allegato, da presentarsi entro il medesimo termine *dell'8 gennaio 2010* - qualora le specifiche modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati non abbiano stabilito termini diversi - viene consegnata alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell' a.s. 2008-2009. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda all'USP competente, con modalità telematiche da esplicitarsi con successiva nota tecnica, ai fini dei successivi inoltri agli Uffici scolastici regionali e alle rispettive Regioni.

A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell'indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l'indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l'attività prevista nel progetto supera il 60% dell'impegno orario dell'anno precedente. Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso, l'ammontare di quanto corrisposto l'anno precedente. Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l'indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.

Per l'attribuzione delle attività progettuali, di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d'opera, facendo presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse statali. La rinuncia, senza giustificato motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante.

Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall'Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio per il personale docente (o dello stesso punteggio conseguito nell'a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l'inserimento negli elenchi prioritari.

Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

*6) Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici*

La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale avente titolo in base al suddetto rapporto di lavoro e comunica l'esclusione dalla procedura al personale che non ha titolo. Con riferimento alle domande acquisite il sistema controlla il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, con eccezione del requisito del servizio prestato nell'a.s. precedente per il quale è previsto che il controllo sia a carico della scuola. Infatti, poiché non è assicurata la completezza dell'acquisizione al sistema delle supplenze temporanee da parte di tutte le istituzioni scolastiche, il controllo da parte del sistema informativo del predetto requisito non viene effettuato. La scuola è, altresì tenuta, dopo aver verificato il possesso dei 180 gg di servizio, a controllare che questo sia stato prestato per un insegnamento per il quale l'aspirante è attualmente presente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Si precisa, inoltre, che la procedura automatizzata non prevede la gestione del personale educativo, le cui domande dovranno pertanto, previa verifica dei requisiti, essere accolte dalle scuole e trasmesse all'Ufficio territoriale dell'U.S.R. destinatario per essere trattate puntualmen-



te da quest'ultimo, che dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a tutti i convitti e gli educandati della provincia. Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall'Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l'eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Gli elenchi "prioritari", già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.

Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi "prioritari", di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

Si coglie l'occasione per rappresentare l'opportunità di favorire il diritto al completamento d'orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l'orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.

Le presenti istruzioni integrano quelle impartite con nota prot. n. 14655 del 30 settembre 2009 ed trovano applicazione anche per gli elenchi già formulati ai sensi del D.M. 82/09.

**Nota 20 settembre 2010, prot. 8491:** *Elenchi Prioritari per l'a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010.*

Con riferimento ai DD.MM. n. 68 del 30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010, relativi a quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti già forniti per l'a.s. 2009/10, con le note n. 14655 del 30 settembre 2009 e n. 19212 del 17 dicembre 2009. Dalla predetta nota n. 19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti aspetti:

1. Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestatati nell'a.s. 2010-2011, il personale docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell'anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.

2. Il personale ATA che parimenti non si avvalga della normativa in oggetto, qualora abbia stipulato nell'anno in corso contratto di supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31 agosto, ha diritto, all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, all'attribuzione del corrispondente maggior punteggio.

3. Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del personale scolastico interessato è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

Codici meccanografici delle classi di concorso relative alle graduatorie richiedibili

TABELLA A		TABELLA A	
Codice meccanografico della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso	Codice meccanografico della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
A001	AEROTECNICA E COSTRUZ. AERONAUTICHE	A055	NAVIGAZIONE AEREA ED ESERCITAZIONI
A002	ANAT., FISIOP. OCULARE LAB. MIS. OFTAL.	A056	NAVIGAZ. ARTE NAV. ED EL. COSTR. NAV.
A003	ARTE DEL DISEGNO ANIMATO	A057	SCIENZA DEGLI ALIMENTI
A004	ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME	A058	SC. E MEC. AGR. E T. GEST. AZ., FIT., ENT.
A005	ARTE DEL VETRO	A059	SCIENZE MAT., CHIM., FIS., NAT. I GR.
A006	ARTE DELLA CERAMICA	A060	SC. NA., CH., GEOG., MIC.
A007	ARTE DELLA FOTOGRAFIA E GRAFICA PUBBL.	A061	STORIA DELL'ARTE
A008	ARTE DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE	A062	TECNICA DELLA REGISTRAZ. DEL SUONO
A009	ARTE DELLA STA. E DEL REST. DEL LIBRO	A063	TEC. RIPRESA CINEMATOGRAF. TELEVISIVA
A010	ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA	A064	TECNICA E ORGAN. PROD. CINEMAT. E TV
A011	ARTE MINERARIA	A065	TECNICA FOTOGRAFICA
A012	CHIMICA AGRARIA	A066	TECNOLOGIA CERAMICA
A013	CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	A067	TEC. FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAF. E TELEV.
A014	CIRCOLAZIONE TELECOM. AERON. ED ESERC.	A068	TECNOLOGIE DELL'ABBIGLIAMENTO
A015	COSTR. NAVALI E TEORIA DELLA NAVE	A069	TECNOLOGIE GRAFICHE ED IMPIANTI GRAFICI
A016	COSTR., TECNOLOGIE DELLE COST. E DIS. TEC.	A070	TECNOLOGIE TESSILI
A017	DISCIPLINE ECONOMICHE-AZIENDALI	A071	TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO
A018	DISCIPL. GEOM., ARCHIT. ARRED. E SCENOT.	A072	TOPOG. GEN., COSTR. RUR. E DISEGNO
A019	DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE	A073	VITA DI RELAZ. IST. PROF. NON VEDENTI
A020	DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA	A074	ZOOTECNICA E SCIENZA PROD. ANIMALE
A021	DISCIPLINE PITTORICHE	A075	DATTIL., STENOGRAFIA, TRATTAMENTO TESTI E DATI
A022	DISCIPLINE PLASTICHE	A076	TRAT. TESTI, CAL., CONT. ELET. E AP. GES.
A023	DISEGNO E MODELLAZ. ODONTOTECNICA	A245	LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
A024	DISEGNO E STORIA DEL COSTUME	A246	LINGUA E CIV. STRANIERA (FRANCESE)
A025	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	A345	LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A027	DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO	A346	LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE)
A028	EDUCAZIONE ARTISTICA	A445	LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
A029	EDUCAZIONE FISICA II GRADO	A446	LINGUA E CIV. STRANIERA (SPAGNOLO)
A030	ED. FISICA NELLA SCUOLA MEDIA	A545	LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
A031	ED. MUSICALE IST. ISTR. SEC. II GRADO	A546	LINGUA E CIV. STRANIERA (TEDESCO)
A032	ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA	A645	LINGUA STRANIERA (RUSSO)
A033	ED. TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA	A646	LINGUA E CIV. STRANIERA (RUSSO)
A034	ELETTRONICA	A745	LINGUA STRANIERA (ALBANESE)
A035	ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI	A746	LINGUA E CIV. STRANIERA (ALBANESE)
A036	FILOSOFIA, PSICOL. E SC. DELL'EDUCAZ.	A846	LINGUA E CIV. STRANIERA (SLOVENO)
A037	FILOSOFIA E STORIA	A946	LINGUA E CIV. STRAN. (SERBO-CROATO)
A038	FISICA	AA77	ARPA
A039	GEOGRAFIA	AB77	CHITARRA
A040	IGIENE, ANAT., FIS., PAT. GEN. E APP. MA.	AC77	CLARINETTO
A042	INFORMATICA	AD77	CORNO
A043	ITAL., STORIA, ED. CIVICA, GEOG. SC. MED.	AE77	FAGOTTO
A044	LINGUAGGIO PER CINEMATOGRAF. E TELEV.	AF77	FISARMONICA
A047	MATEMATICA	AG77	FLAUTO
A048	MATEMATICA APPLICATA	AH77	OBOE
A049	MATEMATICA E FISICA	AI77	PERCUSSIONI
A050	LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR.	AJ77	PIANOFORTE
A051	LETTERE, LATINO NEI LICEI E IST. MAG.	AK77	SAXOFONO
A052	LETTERE, LATINO, GRECO LICEO CLASSICO	AL77	TROMBA
A053	METEOROLOGIA AERONAUTICA ED ESERC.	AM77	VIOLINO
A054	MINERALOGIA E GEOLOGIA	AN77	VIOLONCELLO

Codici meccanografici delle classi di concorso relative alle graduatorie richiedibili

TABELLA C		TABELLA C	
Codice meccanografico della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso	Codice meccanografico della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
C010	ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	C370	LAB. E REPARTI DI LAVOR. DEL LEGNO
C031	CONV.IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)	C380	LAB. E REPARTI DI LAV.ARTI GRAFICHE
C032	CONV.IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)	C390	LAB. E REPARTI LAV.INDUST.MINERARIA
C033	CONV.IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	C400	LAB. PER LE INDUSTRIE CERAMICHE
C034	CONV.IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	C410	LAB.TECN.MARMO-REPARTI ARCH.,MACCH.
C035	CONV.IN LINGUA STRANIERA (RUSSO)	C420	LAB.TECN.MARMO-REP.SCULT.,SMOD.ETC.
C036	CONV.IN LINGUA STRANIERA (ALBANESE)	C430	LAB. EDILIZIA ED ESERCIT.TOPOGRAFIA
C037	CONV.IN LINGUA STRANIERA (SLOVENO)	C440	MASSOCHINESITERAPIA
C038	CONV.IN L. STRANIERA (SERBO-CROATO)	C450	METODOLOGIE OPERAT.NEI SERV.SOCIALI
C040	ESERCITAZIONI AERONAUTICHE	C460	REP.LAV.PER MONTAGGIO CINEM.E TELE.
C050	ESERCITAZIONI AGRARIE	C470	REP.LAV.PER LA REGISTRAZ. DEL SUONO
C060	ESERCITAZ. CERAMICHE DI DECORAZIONE	C480	REP.LAV.PER LA RIPRESA CINEM.E TEL.
C070	ESERCITAZ.DI ABBIGLIAMENTO E MODA	C490	REP.DI LAV. PER ARTI FOTOGRAFICHE
C080	CIRCOLAZIONE AEREA	C500	TEC.SERVIZI ED ESER.PRAT.DI CUCINA
C090	ESERCITAZIONI DI COMUNICAZIONI	C510	TEC.SERVIZI ED ESER.PRAT. SALA BAR
C100	ESER. DISEGNO ARTIST.E DEI TESSUTI	C520	TECN. SERVIZI E PRATICA OPERATIVA
C110	ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA	TABELLA D	
C120	ESER. MODEL.,FORM.E PL.,FOG.E RIF.	Codice meccanografico della classe di concorso	Descrizione della classe di concorso
C130	ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA	D601	ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI
C140	ESERC.OFF.MECC.AGRIC.E DI MAC.AGRI.	D602	ARTE OREFIC.,LAV.PIETRE DURE,GEMME
C150	ESERC.DI PORTINERIA E PRAT.DI AGEN.	D603	ARTE DEL DISEGNO D'ANIMAZIONE
C160	ESERCITAZ. DI TECNOLOGIA CERAMICA	D604	ARTE RIPR.E MONTAG.PER DISEG.ANIM.
C170	ESERC.TEOR.DELLA NAVE E DI COS.NAV.	D605	ARTE TESSIT. E DECORAZ.DEI TESSUTI
C180	ESERCITAZIONI NAUTICHE	D606	ARTE LAV.DEL VETRO E DELLA VETRATA
C190	ESER.PRATICHE DI CENTRAL.TELEFONICI	D607	ARTE RESTAURO CERAMICA E VETRO
C200	ESERCITAZIONI PRATICHE DI OTTICA	D608	ARTE DECOR.E COTTURA PROD.CERAMICI
C210	GABINETTO FISIOTERAPICO	D609	ARTE DELLA FORMATURA E FOGGIATURA
C220	LAB.TEC.TESS.E ABB. E LAV.TES.E AB.	D610	ARTE DELLA FOTOGR.E DELLA CINEMAT.
C230	LAB.DI AEROTECHN.,COSTR.E TEC.AERON.	D611	ARTE XILOGRAFIA, CALCOGR.E LITOGR.
C240	LAB. CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE	D612	ARTE SERIGRAFIA E FOTOINCISIONE
C250	LAB.COSTR.VERNICE E REST.STRUM.ARCO	D613	ARTE TIPOGRAFIA E GRAFICA PUBBLIC.
C260	LABORATORIO DI ELETTRONICA	D614	ARTE DEL TAGLIO E DELLA CONFEZIONE
C270	LABORATORIO DI ELETTROTECNICA	D615	ARTE DECOR.PITTORICA E SCENOGRAFICA
C280	LAB.DI FIS.ATOMICA E NUCL. E STRUM.	D616	ARTE MODELLIS.,DELL'ARRED.E SCEN.
C290	LAB. DI FISICA E FISICA APPLICATA	D617	ARTE LEGATORIA E RESTAURO DEL LIBRO
C300	LAB. DI INFORMATICA GESTIONALE	D618	ARTE EBANISTERIA,INTAGLIO E INTARS.
C310	LAB. DI INFORMATICA INDUSTRIALE	D619	ARTE LACCHE, DORATURA E RESTAURO
C320	LAB. MECCANICO-TECNOLOGICO	D620	ARTE DEL MOSAICO E DEL COMMESO
C330	LABORATORIO DI OREFICERIA	D621	ARTE LAV. DEL MARMO E DELLA PIETRA
C340	LAB.DI PROGET. TECNICA PER CERAMICA	D622	LAB.TEC.ARTI CERAM.VETRO E CRISTAL.
C350	LAB. DI TECNICA MICROBIOLOGICA		
C360	LAB.TECN. CARTARIA E ESERC.CARTIERA		

CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI CONCORSO ED ISTITUTI  
NEI QUALI VENGONO IMPARTITI I RELATIVI INSEGNAMENTI

*Le corrispondenze che seguono tengono conto della nomenclatura delle classi di concorso della scuola media dopo le modifiche ordinamentali apportate dal DM 37/2009, mentre per la scuola secondaria superiore è tuttora in corso il riordino delle classi di concorso e degli insegnamenti in essi ricompresi anche ai fini delle corrispondenze nelle diverse istituzioni scolastiche dopo la riforma introdotta per l'istruzione superiore.*

*Per la scuola secondaria superiore, pertanto, abbiamo indicato la numerazione delle vecchie classi di concorso ed indicato sia la precedente denominazione che la nuova (in parentesi) tenendo presente che potrebbero essere apportate ancora delle variazioni. In ogni caso si è tenuto conto della riforma in atto che ha introdotto i vari licei ed i diversi indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale.*

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
1/A	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico aeronautico
2/A	Anatomia, fisiopatologia oculare ed igiene (Discipline sanitarie)	Ist. professionali servizi socio sanitari ind. arti ausiliarie ed ottico
3/A	Arte del disegno animato (Audiovisivo)	Liceo Artistico: primo biennio Liceo Artistico: indirizzo Audiovisivo Multimedia Scenografia
4/A	Arte del tessuto moda e costume (Design del tessuto)	Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design
5/A	Arte del vetro (Design el vetro)	Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design
6/A	Arte della ceramica (Design della ceramica)	Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design
7/A	Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria (Audiovisivo)	Liceo Artistico: primo biennio - Discipline audiovisive Liceo Artistico: indirizzo Audiovisivo Multimedia Scenografia
8/A	Arte della grafica e dell'incisione (Figurazione bidimensionale)	Liceo Artistico: primo biennio Liceo Artistico: indirizzo Arti Figurative
9/A	Arte della rilegatura del libro (Design del libro)	Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design
10/A	Arte dei metalli e dell'oreficeria (Design dei metalli)	Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design
11/A	Arte mineraria (Scienze della geologia e della mineralogia)	Istituto Tecnico, settore tecnologico, chimica, materiali e biotecnologie
12/A	Chimica agraria (scienze e tecnologie chimiche)	Istituto Tecnico: settore tecnologico agraria e agroindustria Istituto Professionale: settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
13/A	Chimica e tecnologie chimiche (scienze e tecnologie chimiche)	Liceo Scientifico: opzione scientifico-tecnologica Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design Istituto Tecnico: settore economico amministrazione, finanza e marketing - Scienze integrate (Chimica); Istituto Tecnico: settore economico turismo Scienze integrate (Chimica); Istituto Tecnico: settore tecnologico Istituto Professionale: settore industria artigianato: produzioni industriali e artigianali Istituto Professionale: settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
14/A	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni (Scienze e tecnologie aeronautiche)	Istituto Tecnico: settore tecnologico trasporti e logistica: Articolazione "Trasporti" Articolazione "Logistica"
15/A	Costruzioni navali e teoria della nave (Scienze e tecnologie meccaniche)	Istituto Tecnico, settore tecnologico, meccanica, mecatronica ed energia articolazione "Energia" Istituto Tecnico, settore tecnologico, trasporti e logistica Istituto Professionale, settore industria artigianato, produzioni industriali e artigianali Istituto Professionale, settore servizi di manutenzione e di assistenza tecnica
16/A	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (Scienze e tecnologie delle costruzioni)	Istituto Tecnico: settore tecnologico costruzioni, ambiente e territorio
17/A	Discipline economico-aziendali (Scienze economico-aziendali)	Istituto Tecnico, settore economico, amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico, settore economico, turismo Istituto Tecnico, settore tecnologico, trasporti e logistica Istituto Tecnico, settore tecnologico, sistema moda Istituto Professionale, settore industria artigianato, produzioni industriali e artigianali Istituto Professionale, settore servizi socio-sanitari Istituto Professionale, settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Istituto Professionale, settore servizi commerciali
18/A	Discipline geometriche, architettoniche, arredamento, scenotecnica (Discipline geometriche, architettura e design)	Liceo Artistico: primo biennio Liceo Artistico: indirizzo Architettura design/ambiente-sezione Architettura/Ambiente Liceo Artistico: indirizzo Audiovisivo Multimedia Scenografia

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
19/A	Discipline giuridiche ed economiche ( <i>Scienze giuridico-economiche</i> )	Liceo Artistico indirizzi arti figurative - architettura, design, ambiente – audiovisivo, multimedia, scenografia Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Scientifico Liceo Delle Scienze Umane Istituto Tecnico, settore economico, amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico, settore economico, turismo Istituto Tecnico, settore tecnologico, vari indirizzi
20/A	Discipline meccaniche e Tecnologia ( <i>Scienze e tecnologie meccaniche</i> )	Istituto Tecnico, settore tecnologico, meccanica, mecatronica ed energia Istituto Tecnico, settore tecnologico, trasporti e logistica Istituto Professionale, settore industria artigianato, produzioni industriali e artigianali Istituto Professionale, settore servizi di manutenzione e di assistenza tecnica
21/A	Discipline pittoriche ( <i>Figurazione bidimensionale</i> )	Liceo Artistico: primo biennio Liceo Artistico: indirizzo Arti Figurative
22/A	Discipline plastiche ( <i>Figurazione bidimensionale</i> )	Liceo Artistico: primo biennio Liceo Artistico: indirizzo Arti Figurative Liceo Artistico: indirizzo Architettura Design Ambiente
23/A	Disegno e modellazione odontotecnica ( <i>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</i> )	Istituto Professionale settore servizi: ad indirizzo odontotecnico
24/A	Disegno e storia del costume ( <i>Arti e tecniche di rappresentazione negli istituti II grado</i> )	Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane
25/A	Disegno e storia dell'Arte ( <i>Arti e tecniche di rappresentazione negli istituti II grado</i> )	Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane
27/A	Disegno tecnico e artistico ( <i>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</i> )	Liceo Scientifico, opzione scientifico-tecnologica: - Tecnologia e disegno; Istituti tecnici indirizzi arti fotografiche. Arti grafiche, disegnatori di tessuti Negli istituti professionali ad indirizzo arti grafiche, arti cinematografiche. porcellana
28/A	Arte e immagine	Scuole medie
29/A	Educazione fisica istituti II grado ( <i>Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i> )	In tutti gli istituti di istruzione secondaria II grado
30/A	Scienze motorie e sportive	Scuole medie



Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
31/A	Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado ( <i>Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i> )	Liceo Artistico indirizzo arti figurative Liceo Artistico indirizzo architettura design ambiente Liceo Artistico indirizzo audiovisivo multimedia, scenografia Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Musicale e Coreutico, sezione musicale Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane Istituto Professionale settore servizi socio sanitari: Laboratorio di espressione musicale e grafica
32/A	Musica	Scuole medie
33/A	Tecnologia	Scuole medie
34/A	Elettronica ( <i>Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche</i> )	Istituto Tecnico settore tecnologico seguenti indirizzi: - meccanica, meccatronica ed energia, - trasporti e logistica - elettronica ed elettrotecnica - informatica e telecomunicazioni - grafica e comunicazione - chimica, materiali e biotecnologie - sistema moda - agraria e agroindustria - costruzioni, ambiente e territorio Istituto Professionale, settore industria artigianato, produzioni industriali e artigianali Istituto Professionale settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
35/A	Elettrotecnica ed Applicazioni ( <i>Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche</i> )	Istituto Tecnico settore tecnologico seguenti indirizzi: - meccanica, meccatronica ed energia, - trasporti e logistica - elettronica ed elettrotecnica - informatica e telecomunicazioni - grafica e comunicazione - chimica, materiali e biotecnologie - sistema moda - agraria e agroindustria - costruzioni, ambiente e territorio Istituto Professionale, settore industria artigianato, produzioni industriali e artigianali Istituto Professionale settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
36/A	Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione ( <i>Filosofia e Scienze umane</i> )	Liceo Artistico indirizzo arti figurative Liceo Artistico indirizzo architettura design ambiente Liceo Artistico indirizzo audiovisivo multimedia scenografia Liceo Musicale e Coreutico Liceo Scientifico, opzione scientifico-tecnologica Liceo delle Scienze Umane Istituto Tecnico, settore tecnologico, grafica e comunicazione Istituto Professionale, settore servizi socio-sanitari Istituto Professionale, settore servizi commerciali

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
37/A	Filosofia e storia	Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane
38/A	Fisica	Liceo Scientifico, opzione scientifico-tecnologica Istituto Tecnico, settore economico, amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico, settore economico, turismo Istituto Tecnico, settore tecnologico, vari indirizzi Istituti Professionali settore industria artigianato, produzioni industriali e artigianali: Istituti professionali per i seguenti servizi: - per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la tutela dell'ambiente: - per i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica: - servizi socio-sanitari: - servizi per l'enogastronomia e – - servizi commerciali
39/A	Geografia	Istituto Tecnico: settore economico amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico: settore economico turismo
40/A	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio (discipline sanitarie)	Istituto Tecnico: settore tecnologico chimica, materiali e biotecnologie. Articolazione "Chimica e biotecnologie sanitarie" - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia  Istituto Professionale settore servizi socio-sanitari - Igiene e cultura medico-sanitaria Istituto Professionale settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
42/A	Informatica ( <i>Scienze e tecnologie informatiche</i> )	Istituto Tecnico: settore economico amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico: settore economico turismo Istituto Tecnico settore tecnologico seguenti indirizzi: - meccanica, meccatronica ed energia - trasporti e logistica - elettronica ed elettrotecnica - informatica e telecomunicazioni - grafica e comunicazione - chimica, materiali e biotecnologie - sistema moda - agraria e agro-industria - costruzioni, ambiente e territorio Istituto Professionale settore industria artigianato Istituto Professionale settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Istituto Professionale settore servizi di manutenzione e di assistenza tecnica Istituto Professionale servizi commerciali
43/A	Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	Scuole medie

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
44/A	Linguaggio per la cinematografia e la televisione ( <i>Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali</i> )	Istituto Tecnico, settore tecnologico Istituto Professionale settore industria artigianato
45/A	Lingua straniera ( <i>Lingua inglese e seconda lingua straniera nella scuola secondaria di I grado</i> ) * inglese A345, francese, A245, spagnolo A445, A545 tedesco, altre lingue comunitarie	Scuola Secondaria di I grado - Lingua inglese e seconda lingua straniera nella scuola secondaria di I grado
46/A	Lingue e civiltà straniere ( <i>Lingue e civiltà straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado</i> ) * A446 (spagnolo), A556 (tedesco), A646 (russo), A746 (albanese), A846 (sloveno), A946 (serbo croato)	Liceo Artistico Liceo Classico: - lingua; - Lingua straniera 2; Liceo Linguistico: - lingua - Lingua straniera 2; - Lingua straniera 3; Liceo Musicale e Coreutico: - lingua - Lingua straniera 2; Liceo Scientifico: - lingua - Lingua straniera 2; Liceo delle Scienze Umane Istituto Tecnico: settore economico amministrazione, finanza e marketing - lingua; - Seconda lingua comunitaria Istituto Tecnico: settore economico turismo: lingua- - Seconda lingua comunitaria; - Terza lingua straniera Istituto Tecnico ad indirizzo tecnologico vari indirizzi Istituto Professionale settore industria artigianato Istituto Professionale settore servizi, vari indirizzi Istituto Professionale settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera: lingua - - Seconda lingua straniera
47/A	Matematica	Liceo Scientifico, opzione scientifico-tecnologica Istituto Tecnico, settore economico, amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico, settore economico, turismo Istituto Tecnico, settore tecnologico vari indirizzi Istituto Professionale, settore industria artigianato Istituto Professionale, settore servizi, vari indirizzi
48/A	Matematica applicata ( <i>Scienze matematiche applicate</i> )	Istituto Tecnico, settore economico, amministrazione, finanza e marketing Istituto Tecnico, settore economico, turismo Istituto Professionale, settore servizi socio-sanitari Istituto Professionale, settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Istituto Professionale, settore servizi commerciali
49/A	Matematica e Fisica	Liceo Artistico Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Musicale e Coreutico Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
50/A	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	Liceo Artistico Liceo Musicale e Coreutico: Liceo Scientifico, opzione scientifico Istituto Tecnico: settore economico, turismo Istituto Tecnico: settore tecnologico, vari indirizzi Istituti tecnici geometri Istituto Professionale settore industria artigianato Istituto Professionale settore servizi vari indirizzi
51/A	Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto Magistrale ( <i>Discipline letterarie e latino</i> )	Liceo Linguistico Liceo Musicale e Coreutico Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane Liceo Classico
52/A	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico ( <i>Discipline letterarie, latino e greco</i> )	Liceo Classico
53/A	Meteorologia aeronautica ed esercitazioni ( <i>Scienze e tecnologie aeronautiche</i> )	Istituto Tecnico: settore tecnologico trasporti e logistica
54/A	Mineralogia e geologia ( <i>Scienze della geologia e della mineralogia</i> )	Istituto Tecnico, settore tecnologico, chimica, materiali e biotecnologie
55/A	Navigazione aerea ed esercitazioni ( <i>Scienze e tecnologie aeronautiche</i> )	Istituto Tecnico: settore tecnologico trasporti e logistica
56/A	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali ( <i>Scienze e tecnologie nautiche</i> )	Istituto Tecnico: settore tecnologico trasporti e logistica
57/A	Scienza degli alimenti (discipline sanitarie)	Istituto Tecnico: settore tecnologico chimica, materiali e biotecnologie Istituto Professionale settore servizi socio-sanitari Istituto Professionale settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
58/A	Scienze e meccanica agraria, tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria ( <i>Scienze, tecnologie e tecniche agrarie</i> )	Istituto Tecnico, settore tecnologico, agraria e agroindustria Istituto Tecnico, settore tecnologico, costruzioni, ambiente e territorio Istituto Professionale, settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
59/A	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media ( <i>Matematica, scienze nella scuola secondaria di I grado</i> )	Scuole medie

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
60/A	Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia ( <i>Scienze naturali, chimiche e biologiche</i> )	Liceo Artistico Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Musicale e Coreutico Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane Istituto Tecnico: settore economico Istituto Tecnico: settore tecnologico vari indirizzi Istituto Professionale settore industria artigianato Istituto Professionale settore servizi, vari indirizzi
61/A	Storia dell'arte	Liceo Artistico Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Musicale e Coreutico
62/A	Tecnica della registrazione del suono (Audiovisivo)	Istituti superiori ad indirizzo audiovisivo
63/A	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva (Audiovisivo)	Istituti superiori ad indirizzo audiovisivo
64/A	Tecnica ed organizzazione della produzione cinematografica e televisiva ( <i>Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali</i> )	Istituti tecnici e professionali ad indirizzo specifico
65/A	Tecnica fotografica ( <i>Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali</i> )	Istituti tecnici e professionali ad indirizzo specifico
66/A	Tecnologia ceramica (Design della ceramica)	Liceo Artistico: indirizzo Architettura ambiente/sezione Design
67/A	Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva ( <i>Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali</i> )	Istituti tecnici e professionali ad indirizzo specifico
68/A	Tecnologie dell'abbigliamento ( <i>Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda</i> )	Istituto Tecnico: settore tecnologico sistema moda Istituto Professionale settore industria artigianato
69/A	Tecnologie grafiche ed impianti grafici ( <i>Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali</i> )	Istituti tecnici e professionali ad indirizzo specifico
70/A	Tecnologie tessili ( <i>Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda</i> )	Istituto Tecnico: settore tecnologico sistema moda Istituto Professionale settore industria artigianato
71/A	Tecnologie e disegno tecnico ( <i>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</i> )	Liceo Scientifico, opzione scientifico-tecnologica Istituto Tecnico: settore tecnologico, vari indirizzi Istituto Professionale settore industria artigianato Istituto Professionale settore servizi di manutenzione e di assistenza tecnica

Classi di concorso e abilitazione		Istituti dove si impartiscono gli insegnamenti
72/A	Topografia generale, costruzioni rurali e disegno <i>(Scienze e tecnologie delle costruzioni)</i>	Istituto Tecnico: settore tecnologico costruzioni, ambiente e territorio
73/A	Vita di relazione negli istituti professionali per non vedenti	Istituti professionali per non vedenti
74/A	Zootecnica e scienza della produzione animale	Istituto Tecnico, settore tecnologico, agraria e agroindustria Istituto Tecnico, settore tecnologico, costruzioni, ambiente e territorio Istituto Professionale, settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
75/A	Dattilografia e stenografia, trattamento testi e dati <i>(Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni; Dattilografia e stenografia)</i>	Istituti Tecnici commerciali Istituti Professionali settori servizi
76/A	Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni <i>(Trattamento testi e dati, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni; Dattilografia e stenografia)</i>	Istituti Tecnici commerciali Istituti Professionali settori servizi
77/A	Strumento musicale	Scuole medie

Nuove classi di concorso istituite nei licei musicali e coreutici ed in alcuni istituti professionali		
Codice (ancora mancante)	Insegnamenti	Istituzione scolastica
	Esecuzione ed interpretazione	Licei musicali
	Teoria, analisi e composizione	Licei musicali
	Storia della musica	Licei musicali
	Laboratorio di musica d'insieme	Licei musicali
	Tecnologie musicali	Licei musicali
	Storia della danza	Licei coreutici
	Tecniche della danza	Licei coreutici
	Laboratorio coreutico	Licei coreutici
	Laboratorio coreografico	Licei coreutici
	Teoria e pratica musicale per la danza	Licei coreutici
	Tecniche di comunicazione	Ist.prof. ind. Enogastronomia e ospitalità alberghiera Istituti tecnici settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing Istituti tecnici settore tecnologico indirizzo grafica e comunicazione



## **GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1 – MODULO DI DOMANDA**

**(da utilizzare per la presentazione dell'istanza di permanenza  
o di conferma o di aggiornamento o di trasferimento)**

*Il modulo di domanda (modello 1) deve essere utilizzato per qualunque tipo di istanza, sia che si tratti di istanza a pieno titolo che con riserva.*

*Il modello 1 contiene l'avvertimento che le dichiarazioni rese mediante il modello stesso assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445.*

*Vale a dire che il candidato assume consapevolmente piena responsabilità di tutto quanto dichiara allorché contrassegna le relative caselle e di tutto quanto inserisce nel modulo-domanda.*

*Pertanto, eventuali dichiarazioni che non corrispondessero a verità, esporrebbero il dichiarante a conseguenze di carattere amministrativo e penale.*

*Il candidato viene anche informato che, in occasione del primo contratto che sottoscrive, nel periodo di vigenza delle graduatorie, l'Amministrazione procederà alla verifica di quanto dichiarato nel modulo-domanda, assicurandolo, nel contempo, che i dati richiesti nel modello 1 assumono carattere di riservatezza e saranno utilizzati ai soli fini dell'espletamento della procedura di reclutamento.*

### *Pagina 1*

La pagina 1 contiene la sezione A, che il candidato è tenuto a compilare; la prima casella individua l'Ufficio destinatario dell'istanza; bisogna indicare l'Ufficio scolastico regionale e la sede provinciale destinatari della domanda; nel caso di permanenza o di conferma va indicato l'ufficio regionale e quello provinciale nella cui graduatoria provinciale il candidato è già inserito (sia a pieno titolo che con riserva); nel caso, invece, che il candidato intenda chiedere il trasferimento in altra provincia, dovrà indicare l'Ufficio regionale e quello provinciale di nuova destinazione.

Nella seconda casella vanno indicati i propri dati anagrafici, ivi compreso il codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito completo, dove si intende avere eventuali comunicazioni e le utenze telefoniche. Le donne coniugate indicheranno il cognome di nascita.

### *Pagina 2*

La seconda pagina contiene la sezione B. Nella prima casella bisogna contrassegnare la tipologia di istanza e cioè se trattasi di istanza di permanenza/aggiornamento (barrando la lettera A) oppure di trasferimento ed in quest'ultimo caso bisogna barrare la lettera B ed indicare la sigla della provincia di provenienza, cioè quella relativa al triennio 2011/12-2013/14.

Nel caso di richiesta di sola permanenza il candidato dovrà compilare solo la sezione A e la sezione B, oltre alla sezione C – sottosezione C2 (nel caso di possesso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno) ed alla sezione H (nel caso di diritto a riserve di posto o a preferenze per la collocazione in graduatoria), oppure, ancora, alla sezione L (in caso di diritto alla priorità nella scelta della sede e ciò comporta la compilazione anche dell'allegato A).

La seconda casella va compilata dal candidato che chiede la conferma dell'iscrizione in graduatoria con riserva, il quale dovrà indicare se si tratta di scuola dell'infanzia e/o prima-

ria e/o di personale educativo, oppure di scuola secondaria (ed in questo caso vanno individuati i codici e le dizioni delle classi di concorso). A fianco di ciascuna graduatoria bisogna, altresì, indicare se la riserva è motivata dal titolo di accesso (barrando la lettera S) o da ricorso pendente (barrando la lettera T).

La terza casella riguarda il candidato che intende sciogliere positivamente la riserva. Nel caso si tratti di più ordini di scuola e/o di più classi di concorso, il candidato dovrà compilare altrettante volte la pagina 2.

Nella casella bisogna indicare innanzitutto per quale graduatoria si chiede lo scioglimento della riserva (se si tratta di infanzia il codice è AAAA, se si tratta di primaria il codice è EEEE, se si tratta di scuola secondaria di I o II grado bisogna indicare il codice della classe di concorso); di seguito va indicata la votazione con la quale è stata conseguita l'abilitazione.

Bisogna, inoltre, indicare se si tratta di abilitazione conseguita a seguito di frequenza di Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), oppure di Corso Biennale Abilitante di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico (COBASLID), oppure del titolo conseguito a seguito della frequenza dei corsi di TFA, oppure di Titolo conseguito nei paesi dell'Unione Europea (cfr. Direttiva 2005/36 per il riconoscimento delle qualifiche professionali), oppure di laurea in scienze della formazione primaria, oppure di Didattica della musica oppure di Diploma di II livello di Educazione musicale ed in tutti questi casi deve anche indicare se spetta l'attribuzione di 6 o 30 punti aggiuntivi (nel caso che il candidato, nel biennio di frequenza del corso, abbia prestato servizio di insegnamento valido per ottenere 24 punti, dovrà indicare, quale punteggio aggiuntivo, quello di 6 punti; nel caso inverso va indicato quello di 30 punti).

Infine bisognerà indicare puntualmente la data del conseguimento del titolo e l'istituzione presso la quale è stato conseguito e il periodo durante il quale è stato frequentato il corso per il conseguimento del titolo abilitante.

Nel caso si tratti del diploma di didattica della musica, il candidato dovrà anche indicare quando e dove ha conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado ed il diploma di Conservatorio.

L'ultima casella della pagina va barrata solo da coloro che, in possesso del requisito per l'insegnamento della lingua slovena, intendono fare domanda nelle province di Trento o Bolzano per le scuole con insegnamento in lingua slovena, e, nel caso di richiesta anche per le scuole con insegnamento in lingua italiana, devono produrre una seconda volta la pagina 2 senza barrare, questa volta, l'ultima casella.

### *Pagina 3*

Contiene la sezione C. E' la pagina da utilizzare per l'aggiornamento; nella sottosezione C1 bisogna barrare la casella a fianco dell'ordine di scuola (infanzia, primaria, personale educativo) o indicare il codice e la dizione della classe di concorso per la scuola secondaria; in corrispondenza con l'ordine di scuola e della classe di concorso, nel caso di richiesta di inserimento nelle relative graduatorie speciali (per le province in cui funzionino scuole speciali per non vedenti e non udenti), necessita barrare la casella relativa ai non vedenti e/o ai non udenti.

Nella sottosezione C2 deve essere barrata la casella nella sola ipotesi che il candidato, incluso negli elenchi per il sostegno, intenda non accettare l'eventuale nomina su posto di sostegno. A tale scopo dovrà, anche, dichiarare che il titolo di specializzazione o l'abilitazione o l'idoneità non sono stati conseguiti nei corsi abilitanti indetti ai sensi del D.M. 21/2005.

Nella sottosezione C3 bisogna barrare l'ordine di scuola per il quale, possedendo il titolo, si chiede l'inserimento negli elenchi del sostegno, e per la scuola dell'infanzia e primaria anche nell'elenco del metodo Montessori o in quelli di altri metodi.

Infine bisogna indicare la data e l'istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, oppure il modulo specifico nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria oppure il titolo per il metodo Montessori. Nell'ipotesi che il titolo di sostegno o Montessori venga acquisito dopo il 9.5.2014 ed entro l'inizio delle nomine per ciascuno degli anni di validità delle graduatorie, i candidati potranno inviare il titolo, come previsto dal 6° comma dell'art. 9 del decreto.

Nella sottosezione C4, possedendo l'idoneità per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, si può chiedere l'inserimento nel relativo elenco, barrando la casella A se si è in possesso dell'idoneità, oppure si barra la casella B se si è in possesso della laurea in lingua inglese; quindi bisogna indicare quando e dove sia stato conseguito il titolo in questione

#### *Pagina 4*

La pagina 4, che contiene la sezione D, è destinata ai docenti inclusi nella I e II fascia ed ai docenti di strumento musicale nella scuola media inclusi nella II, III e IV fascia ed è finalizzata all'aggiornamento.

Innanzitutto va individuato il codice dell'ordine di scuola (AAAA per la scuola dell'infanzia, EEEE per la scuola primaria, PPPP per il personale educativo, il codice e l'indicazione della classe di concorso per la scuola secondaria); nel caso di richiesta anche per le graduatorie speciali, bisogna indicare la tipologia (non vedenti e/o non udenti).

Nella sottosezione D1 vanno dichiarati gli ulteriori titoli culturali, che non sono stati ancora oggetto di valutazione, rammentando che ai titoli culturali possono essere attribuiti massimo 30 punti. Nel caso di altre abilitazioni va rammentato che vanno dichiarate le abilitazioni possedute e non anche le abilitazioni corrispondenti a quelle già dichiarate. Nel caso, invece, si tratti di abilitazioni e/o idoneità riconosciute ai sensi delle direttive ministeriali, bisogna indicare gli estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento.

La terza voce della sottosezione D1, relativa solo alla scuola primaria, individua la laurea di accesso alla classe di concorso di francese o inglese o spagnolo o tedesco e bisogna indicarne la data del conseguimento nonché l'istituzione presso la quale sia stata conseguita.

La quarta voce individua i titoli di grado pari o superiore a quello di accesso all'abilitazione/idoneità relativa alla specifica graduatoria. La valutazione di questo titolo è alternativa al titolo, di cui alla precedente terza o successiva quinta voce.

La quinta voce individua la laurea in scienze della formazione primaria; bisogna indicare l'indirizzo (scuola per l'infanzia o scuola primaria).

La laurea per l'indirizzo per la scuola primaria è valutabile anche per la graduatoria del personale educativo.

Nella sottosezione D2 vanno dichiarati, limitatamente ai docenti di educazione musicale nella scuola media, gli ulteriori titoli culturali ed artistico-professionali che non sono stati ancora oggetto di valutazione, rammentando che ai titoli artistico-professionali possono essere attribuiti massimo 66 punti.

Alla fine della sottosezione D2 bisogna contrassegnare la prima casella se non si allegano certificazioni oppure, in caso contrario, la seconda casella, segnando il numero delle certificazioni che vengono allegate.

*Pagina 5*

La pagina 5 contiene la sezione E0; essa va compilata esclusivamente dal personale inserito negli elenchi prioritari redatti per l'anno scolastico 2009/10, 2010/11 e 2011/12. Questo personale, sia che abbia prestato servizio (e per qualunque insegnamento), sia che non abbia prestato servizio in ciascuno dei predetti anni scolastici, e purché non abbia rinunciato ad una proposta di nomina annuale per intero orario settimanale, ha diritto all'attribuzione, per ciascuno dei tre anni, al punteggio massimo di 12 punti. A tale scopo il candidato deve dichiarare, per ciascun anno, la graduatoria per la quale ha diritto alla valutazione e la sigla della provincia nei cui elenchi prioritari si trovava inserito.

*Pagina 6*

Contiene la sezione E ed è destinata ai docenti inseriti nella I e II fascia ed ai docenti di strumento musicale nella scuola media inclusi nella II, III e IV fascia ed è finalizzata all'aggiornamento, limitatamente ai servizi di insegnamento.

Innanzitutto va individuato il codice dell'ordine di scuola (AAAA per la scuola dell'infanzia, EEEE per la scuola primaria, PPPP per il personale educativo, il codice e l'indicazione della classe di concorso per la scuola secondaria); nel caso di richiesta anche per le graduatorie speciali, bisogna indicare la tipologia (non vedenti e/o non udenti).

Vanno indicati i servizi prestati negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e quelli prestati nel corrente anno scolastico fino alla data di presentazione dell'istanza, il cui termine di scadenza è fissato al 9.5.2014.

I servizi prestati nell'anno scolastico 2010/2011 successivamente alla data del 1.6.2011 (ovvero 10.7.2012 per coloro che sono inseriti in IV fascia per lo strumento musicale) vanno dichiarati nella sola ipotesi che il candidato, per il predetto anno scolastico non abbia già avuto la complessiva valutazione del massimo di 12 punti e di sei mesi di servizio. Il medesimo servizio non può essere valutato per più di una graduatoria.

Per ciascun servizio bisogna indicare il codice della graduatoria (ordine di scuola o classe di concorso); per il tipo di servizio si deve contrassegnare la lettera S se trattasi di scuola statale (ivi comprese le istituzioni all'estero), la lettera P per la scuola paritaria (a partire dall'anno scolastico 2000/2001), la lettera N per le scuole non statali (legalmente riconosciute, parificate, autorizzate). Nel caso di servizio su posti di sostegno bisogna barrare l'apposita casella.

Il personale inserito negli elenchi prioritari relativamente agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, nel caso che abbia prestato servizio per insegnamenti diversi da quelli che aveva impartito nell'anno precedente a ciascun anno fra quelli sopra individuati, può indicare il codice dell'insegnamento precedentemente prestato.

Il periodo di servizio va individuato con la data di inizio e quella del termine, in alternativa si può indicare il numero dei giorni di servizio; nel caso che si diano entrambe le indicazioni e queste non siano coerenti fra di loro, sarà preso in considerazione il numero dei giorni di servizio indicato.

I servizi prestati in posizione non subordinata sulla base di contratti atipici, presso scuole non statali e per insegnamenti curriculari rispetto alle scuole statali, sono valutati per l'intero periodo di servizio.

*Pagina 7*

Contiene la sezione F ed è destinata al personale incluso nella III e IV fascia. Bisogna trascrivere preliminarmente il codice della graduatoria e la dizione in chiaro, indicando, eventualmente, se trattasi di graduatoria speciale per non vedenti e/o per non udenti.

La sottosezione F1 è utilizzata dal personale che, avendo conseguito un diverso titolo di abilitazione, intenda chiedere la valutazione del nuovo titolo; deve indicare se si tratta di abilitazione conseguita a seguito di frequenza di Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), oppure di Corso Biennale Abilitante di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico (COBASLID), oppure di Titolo conseguito nei paesi dell’Unione Europea (cfr. Direttiva 2005/36 per il riconoscimento delle qualifiche professionali), oppure di laurea in Scienze della formazione primaria, oppure di Didattica della musica oppure di Diploma di II livello di Educazione musicale ed in tutti questi casi deve anche indicare se spetta l’attribuzione di 6 o 30 punti aggiuntivi (nel caso che il candidato, nel biennio di frequenza del corso, abbia prestato servizio di insegnamento valido per ottenere 24 punti, dovrà indicare, quale punteggio aggiuntivo, quello di 6 punti; nel caso inverso va indicato quello di 30 punti).

Infine bisognerà indicare puntualmente la data del conseguimento del titolo e l’istituzione presso la quale è stato conseguito e il periodo durante il quale è stato frequentato il corso per il conseguimento del titolo abilitante.

Nel caso si tratti del diploma di didattica della musica, il candidato dovrà anche indicare quando e dove ha conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado ed il diploma di Conservatorio.

L’ultima casella della pagina va barrata solo da coloro che, in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua slovena, intendano fare domanda nelle province di Trento o Bolzano per le scuole con insegnamento in lingua slovena, e, nel caso di richiesta anche per le scuole con insegnamento in lingua italiana, devono produrre una seconda pagina senza barrare, questa volta, l’ultima casella.

La sottosezione F2 individua i titoli culturali, come elencati nell’apposita tabella di valutazione riservata al personale incluso nella III e IV fascia (lettera “C” della tabella). Per quanto attiene la valutazione dei titoli di grado pari o superiori al titolo di accesso, sono oggetto di valutazione solamente le lauree almeno quadriennali (a meno che non si tratti di classi di concorso per l’accesso alle quali è previsto il diploma di scuola secondaria di II grado).

Non sono oggetto di valutazione le lauree triennali, né il diploma ISEF rilasciato dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica, né i diplomi di I livello rilasciati dai Conservatori di musica e dalle Accademie di Belle Arti. Sono oggetto di valutazione i titoli rilasciati dai paesi dell’Unione Europea, purché tradotti e corredati della “dichiarazione in loco” dell’Autorità diplomatica, dove si attesti validità e durata.

Nel caso di abilitazioni comprese in un ambito disciplinare e conseguite mediante un solo esame, si valuta una sola abilitazione.

Relativamente al punto C.5 della tabella di valutazione, sono oggetto di valutazione i titoli rilasciati dai paesi dell’Unione Europea, nonché i diplomi di specializzazione equiparati, per Legge o per Statuto, al Dottorato di ricerca.

Relativamente ai punti C.7 e C.8 si rammenta che si può valutare un solo titolo per ciascun anno accademico e per non più di 10 punti complessivamente, compresi i titoli previsti al punto C.6. I titoli valutabili sono esclusivamente quelli conseguiti presso le Università e presso i Consorzi universitari.

Allorché si dispone che il titolo da valutare deve essere coerente con la graduatoria per la quale si chiede la valutazione, si precisa che la “coerenza” va individuata nei programmi di insegnamento; in tale contesto le metodologie didattiche sono coerenti con qualunque graduatoria

La laurea in Scienze della formazione primaria prevista al punto C.9 è oggetto di valutazione se non è stato valutato quale titolo di accesso e in alternativa a quanto previsto ai punti C.1 o C.2.

*Pagina 8*

Contiene la sezione G ed è destinata alla valutazione dei servizi per il personale incluso nella III e IV fascia.

In questa sezione vanno inseriti i servizi di insegnamento prestati negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 per il personale incluso in III fascia, mentre per il personale incluso in IV fascia vanno inseriti i servizi prestati negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; i servizi prestati successivamente al 1° giugno 2011 (per il personale incluso in III fascia) e quelli prestati successivamente al 10.7.2012 (per il personale incluso in IV fascia) vanno indicati nell'ipotesi che gli interessati non abbiano ottenuto la massima valutazione di 12 punti e per 6 mesi per l'anno scolastico 2010/2011 (per la III fascia) o per l'anno scolastico 2011/2012 (per la IV fascia).

Nella sottosezione G1 vanno inseriti i servizi di insegnamento; il codice della graduatoria deve essere inserito solamente se il servizio prestato è diverso dalla graduatoria, come individuata nella parte iniziale della sezione G e se è valutabile con punteggio ridotto al 50%.

Nella casella "Tipo di servizio" si deve contrassegnare la lettera S se trattasi di scuola statale (ivi comprese le istituzioni all'estero), la lettera P per la scuola paritaria (a partire dall'anno scolastico 2000/2001), la lettera N per le scuole non statali (legalmente riconosciute, parificate, autorizzate).

Nel caso di servizio su posti di sostegno bisogna barrare l'apposita casella.

Oltre alle predette indicazioni, è possibile contrassegnare una delle caselle finalizzate ad individuare il diritto ad ottenere la supervalutazione per i servizi prestati nelle piccole isole, in istituti penitenziari oppure in pluriclassi della scuola primaria di scuole di montagna, nel periodo che va dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2006/2007.

Il periodo di servizio va individuato con la data di inizio e quella del termine, in alternativa si può indicare il numero dei giorni di servizio; nel caso che si diano entrambe le indicazioni e queste non siano coerenti fra di loro, sarà preso in considerazione il numero dei giorni di servizio indicato.

Relativamente al servizio prestato nelle scuole dei paesi dell'Unione Europea, oltre alla descrizione dei periodi di servizio, come per quelli prestati nelle scuole italiane, vi è uno spazio riservato all'esame di un'apposita Commissione, costituita in ciascuna regione, destinata a valutare la corrispondenza dell'insegnamento prestato nelle scuole degli altri paesi con quello impartito nelle scuole italiane.

*Pagina 9*

Contiene la sezione H, destinata alle dichiarazioni relative al diritto di riserve e preferenze. Il candidato deve contrassegnare, nella sottosezione H1, la sigla del tipo di riserva, cui ha diritto e gli estremi dei documenti che attestino il diritto stesso.

Nella sottosezione H2 il candidato deve contrassegnare la sigla del tipo di preferenza cui ha diritto, nonché gli estremi delle certificazioni che attestino tale diritto.

Ancorché dichiarati nelle precedenti occasioni di aggiornamento, eventualmente, i diritti relativi alla riserva o alle preferenze, di cui alle lettere M, N, O, R, ed S, devono, ogni volta, essere richiesti; altrettanto avviene per ottenere la priorità nella scelta della sede, premesso il diritto alla nomina.

Nel caso di nuova richiesta di riserva, di cui alla legge 68/1999, il candidato deve indicare anche gli estremi dell'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

La sottosezione H3 è destinata all'espressione della preferenza relativa al servizio prestato senza demerito e la dichiarazione di appartenenza alla categoria dei non vedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 della legge 20.5.1982, n. 270 (quest'ultima dichiarazione è riservata al personale docente della scuola secondaria).

*Pagina 10*

Contiene la sottosezione H4 destinata alla richiesta di priorità nella scelta della sede. La sottosezione H4a prevede, in due diverse caselle, la possibilità di precisare se il diritto alla priorità consegua alla circostanza che il candidato versi nelle condizioni previste dall'art. 21 della legge 104/92 oppure previste dall'art. 33 – comma 6 della medesima legge. Il candidato, avendone il diritto, dopo di aver contrassegnato la casella corrispondente alla sua situazione, deve elencare (e poi trasmettere) le certificazioni, come previste dal CCNI sulla mobilità del personale della scuola.

La sottosezione H4b individua, invece, il diritto che deriva dall'assistere il parente (coniuge, genitore, figlio, oppure il fratello) di persona con disabilità, contrassegnando la casella corrispondente alla parentela di coniuge, genitore o figlio, oppure la casella relativa al fratello, in assenza di genitori e con il disabile convivente.

In tutti i casi, il candidato deve dichiarare e documentare e trasmettere le certificazioni previste dal CCNI sulla mobilità.

La pagina 10, in calce, contiene anche la sezione I dove il candidato deve dichiarare se chiede o non chiede, nella provincia destinataria della domanda, anche di stipulare contratti a tempo determinato.

*Pagina 11*

Contiene la sezione L che va compilata dal personale che ha chiesto il beneficio previsto nella sottosezione H1 (riserva ai sensi della legge 68/1999) e nella sottosezione H4 relativamente ai beneficiari della priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge 104/92.

*Pagina 12*

La pagina 12 contiene la sezione M, dove vengono declinate le situazioni relative alla cittadinanza, ai diritti politici, all'assenza o meno di condanne penali o di carichi penali pendenti, ecc.

*Pagina 13*

In questa pagina, definita riassuntiva, il candidato contrassegna le sezioni e sottosezioni del modello 1 che ha compilato.



## SOMMARIO

<b>Aggiornamento graduatorie ad esaurimento triennio 2014/15 – 2016/17</b>	
<i>Servizio redazionale</i> .....	1
Nota ministeriale 9 aprile 2014, prot. n. 999.....	17
Decreto ministeriale 1 aprile 2014, n. 235 .....	18
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli (fascia 1 e 2).....	30
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli (fascia 3) .....	32
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli (docenti strumento musicale scuola media) .....	36
Allegato 3bis – Nota ministeriale 6 maggio 2009, prot. n. 6350.....	37
Allegato 4 – Diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca.....	38
Allegato 5 – Riserve.....	38
Allegato 6 – Preferenze.....	39
Allegato 7 – Note elenchi prioritari.....	40
<i>Nota 30 settembre 2009, prot. 14655</i> .....	40
<i>Nota 17 dicembre 2009, prot. 19212</i> .....	42
<i>Nota 20 settembre 2010, prot. 8491</i> .....	45
 <b>Codici meccanografici classi di concorso</b> .....	 46
 <b>Corrispondenze tra classi di concorso ed istituti nei quali vengono impartiti i relativi insegnamenti</b> .....	 48
 <b>Guida alla compilazione del modello 1 – Modulo di domanda</b> .....	 57